

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 agosto 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2004, n. 3.

Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport Pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2004, n. 4.

Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modifiche alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11 Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 marzo 2004, n. 3-13/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento» e successive modifiche e integrazioni) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 maggio 2004, n. 4-14/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 9.

Modifica di confine tra i comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, in provincia di Bologna Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2004, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).
Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 marzo 2004, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2004, n. 18.

Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.
Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2004, n. 9.

Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle copie residenti nella Regione Molise Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2004, n. 3.

Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 20 aprile 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo dello sport dilettantistico caratterizzato da un importante contenuto motorio, riconoscendo:

- a) la fondamentale funzione sociale dell'attività sportiva;
- b) il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell'integrità morale ed il suo contributo alla lotta contro la tossicodipendenza, le devianze e l'emarginazione;
- c) l'importanza della formazione e dell'educazione dei giovani attraverso lo sport e il ruolo dell'attività agonistica, in particolare giovanile, quale mezzo di formazione del carattere;
- d) la funzione della scuola nell'avviamento dei giovani allo sport ed il loro diritto-dovere a conciliare l'attività scolastica e quella sportiva;
- e) la rilevanza della tutela sanitaria e della sicurezza nella pratica sportiva;
- f) la priorità delle attività sportive che si svolgono in montagna;
- g) il valore delle attività sportive dei diversamente abili, risorsa di qualità per il movimento sportivo regionale e per l'intera comunità;
- h) la rilevanza economica dello sport ai fini della promozione turistica della Valle d'Aosta.

2. La Regione riconosce inoltre:

- a) il ruolo svolto dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale rappresentante istituzionale dell'insieme dell'organizzazione sportiva dell'autonomia dello sport;
- b) il ruolo delle società sportive dilettantistiche, quali espressioni del mondo del volontariato, nella promozione e nella diffusione delle attività sportive;
- c) la primaria importanza dell'attività svolta dall'associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), tenuto conto delle particolarità alpine della Regione e della sua specifica vocazione nel settore degli sport invernali;
- d) l'attività svolta per la salvaguardia dell'identità culturale valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani) e dalle associazioni sportive regionali ad essa aderenti;
- e) il ruolo dello sport svolto ai più alti livelli tecnicoagonistici quale fattore di promozione dell'immagine della Valle d'Aosta, di spettacolo e di aggregazione della comunità;

f) il ruolo svolto, da oltre un secolo, dalle sezioni valdostane del CAI nella promozione dell'alpinismo e degli sport di montagna.

3. La Regione, in considerazione del ruolo autonomo delle Federazioni sportive nazionali (FSN) nella formazione di tecnici, e allenatori per le rispettive discipline, secondo quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti federali, riconosce l'elenco regionale dei tecnici e degli allenatori sportivi federali, istituito ed aggiornato presso il comitato regionale del CONI. Tale disposizione non si applica alle professioni sportive oggetto di altre leggi regionali.

Art. 2.

Interventi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione provvede mediante la concessione di contributi finalizzati:

- a) allo svolgimento e alla diffusione della pratica sportiva agonistica, in particolare di quella giovanile, e alla promozione dell'attività amatoriale nel territorio regionale;
- b) al sostegno dell'attività agonistica di rilievo nazionale;
- c) alla formazione dei tecnici sportivi, anche per il loro ruolo educativo nella promozione della salute e nella prevenzione del doping, e all'acquisto di attrezzature per la pratica sportiva.

2. La Regione attua inoltre interventi specificamente rivolti:

- a) alla sponsorizzazione di atleti valdostani affermati ai più alti livelli tecnico-agonistici;
- b) all'organizzazione di manifestazioni sportive aventi un particolare rilievo tecnico e una valenza turisticopromozionale;
- c) al sostegno di spedizioni di alto profilo tecnico-sportivo in continenti extra europei, con particolare riferimento a quelle alpinistiche.

Capo II

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 3.

Tipologie dei contributi e definizioni

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, la Regione interviene mediante la concessione delle seguenti tipologie di contributi:

- a) ordinari;
- b) per attività agonistica di rilievo nazionale;
- c) a favore dell'attività sportiva degli enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, e delle sezioni valdostane del CAI;
- d) speciali;
- e) a favore degli sport invernali;
- f) a favore degli sport tradizionali valdostani;
- g) a favore dell'Associazione valdostana martse à pià (AVMAP);
- h) a favore della scuola regionale di paracadutismo.

2. Per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività sportiva, in particolare giovanile, sviluppata sia sul territorio nazionale nell'ambito dei programmi ufficiali delle FSN riconosciute dal CONI, sia nelle zone transfrontaliere, limitatamente al dipartimento francese della Haute Savoie e ai cantoni svizzeri del Valais, del Vaud e di Genève.

3. I contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale sono finalizzati al sostegno dell'attività agonistica di particolare valore tecnico e si distinguono in:

- a) contributi per gli sport di squadra;
- b) borse al merito per gli sport individuali.

4. Ai fini della presente legge, per sport di squadra si intendono le discipline sportive che, secondo i regolamenti tecnici federali, possono essere praticate unicamente mediante la partecipazione di una squadra composta da due o più atleti. Le società e le associazioni sportive che svolgono attività non rientrante negli sport di squadra, la cui attività consista anche nella partecipazione a campionati a squadre, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a).

5. I contributi di cui al comma 1, lettera *a*), e comma 3, lettera *a*), non sono cumulabili. Non sono altresì cumulabili in capo alla medesima società o associazione sportiva i contributi di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*).

6. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi regionali per le medesime attività.

Sezione I

CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIALI PER ATTIVITÀ DI RILIEVO NAZIONALE E PER GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali e siano iscritte al registro, ove costituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

2. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*) sono concessi ai comitati regionali degli EPS riconosciuti dal CONI, aventi sede ed organizzazione stabile in Valle d'Aosta, nonché al CAI Valle d'Aosta.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), le società o le associazioni sportive che hanno svolto nella Regione regolare attività sportiva per almeno dodici mesi, oltre ai dodici mesi cui si riferisce l'attività per la quale si richiede il contributo, attestata dal responsabile regionale della FSN. Gli sci club affiliati all'ASIVA beneficiano dei soli contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), limitatamente alle iniziative di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c*).

4. Fermo restando quanto disposto al comma 3, possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), le società o le associazioni, sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno un anno.

5. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 3, le società o le associazioni sportive beneficiarie devono aver svolto nella Regione attività federale da almeno tre anni consecutivi, oltre a quello cui si riferisce l'attività per la quale si richiede il contributo, e possedere un proprio vivaio giovanile, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della giunta regionale, sentita la consulta regionale per lo sport di cui all'art. 15.

6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 3, le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno tre anni consecutivi.

7. I comitati regionali o gli analoghi organismi federali regionali delle FSN, operanti esclusivamente in Valle d'Aosta con sede ed organizzazione stabile, ove esistenti e sempre che agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede al di fuori della Valle d'Aosta, beneficiano dei contributi, di cui, all'art. 3, comma 1, lettera *a*), nella misura massima del 15 per cento, da dedursi dall'ammontare complessivo assegnato alla rispettiva disciplina sportiva.

8. I gruppi sportivi militari non beneficiano dei contributi di cui all'art. 3.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi, di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), e dei contributi di cui all'art. 3, comma 3 lettera *b*), relative all'attività già svolta, sono redatte sui modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, e sono presentate annualmente a quest'ultima, a pena di decadenza, entro le seguenti date:
 - a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), relativi agli sport di squadra;
 - b) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), relativi agli sport individuali;
 - c) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*);
 - d) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b*).

2. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a*), sono rifrute all'attività ancora da svolgere e sono presentate annualmente, a pena di decadenza, alla struttura competente entro il 31 luglio.

3. Le società sportive allegano alle domande di contributo la relativa documentazione giustificativa, vistata, limitatamente ai dati di competenza federale, dal responsabile regionale della FSN.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di specifici piani di riparto, approvati con deliberazione della giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport, entro il 15 dicembre di ogni anno.

2. La giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, approva i criteri per la definizione dei piani di riparto e definisce le modalità di presentazione delle domande, anche con riferimento alla documentazione giustificativa da allegare alle stesse.

3. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

- a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;
- b) oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- c) spese per l'utilizzo di impianti sportivi non gestiti direttamente;
- d) numero degli atleti tesserati residenti in Valle d'Aosta, ripartiti per fasce di età, con particolare riguardo per quelli appartenenti alle categorie giovanili, e relativo numero delle presenze in gara;
- e) entità chilometrica effettiva delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera *d*) per la partecipazione a competizioni;
- f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b*).

4. Alle società o associazioni sportive della Federazione italiana sport disabili (FISD) non si applica quanto previsto al comma 3, lettera *d*), limitatamente all'appartenenza degli atleti alle categorie giovanili.

5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*), la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

- a) consistenza numerica globale di ogni EPS, sulla base dell'elenco degli atleti tesserati residenti in Valle d'Aosta, vistato dal comitato regionale del CONI;
- b) attività promozionale svolta nell'anno cui si riferiscono i contributi, con particolare riguardo per le manifestazioni e per le iniziative promozionali o amatoriali effettivamente organizzate dall'ente beneficiario o da società o associazioni sportive ad esso affiliate, esclusi i corsi a pagamento aperti a soggetti maggiorenni;

c) spese sostenute da ogni EPS o da società o associazioni ad essi affiliate per l'utilizzo di impianti sportivi dagli stessi non gestiti direttamente;

d) entità chilometrica delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera a) per la partecipazione a manifestazioni nazionali organizzate dal corrispondente EPS;

e) attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfettario pari al 7 per cento del totale dei contributi previsti per gli EPS;

f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all'art. 8, comma 1, lettera b);

g) attività promozionale svolta nell'anno a favore di persone diversamente abili.

6. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;

b) consistenza del vivaio giovanile, come definito ai sensi dell'art. 4, comma 5;

c) entità chilometrica delle trasferte effettuate per la partecipazione alle partite del campionato per il quale è richiesto il contributo;

d) valore tecnico del campionato, da valutarsi in relazione al numero complessivo dei campionati nazionali di serie organizzati dalla competente FSN e al posizionamento del medesimo campionato rispetto al massimo campionato nazionale di serie;

e) numero delle partite da effettuare nell'ambito del campionato;

f) risultato agonistico conseguito nella stagione immediatamente precedente;

g) numero degli atleti componenti l'organico della squadra;

h) numero degli atleti residenti in Valle d'Aosta, inclusi nell'organico della squadra.

7. Ogni società può richiedere il contributo di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), per una sola squadra maschile e per una femminile.

8. Le borse al merito di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), sono concesse alle società sportive per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale con seguiti da atleti alle stesse tesserati e residenti in Valle d'Aosta.

Art. 7.

Liquidazione dei contributi

1. Alla liquidazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), e comma 3, lettera b), si provvede in un'unica soluzione in attuazione dei piani di riparto di cui all'art. 6, comma 1.

2. Alla liquidazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, in misura corrispondente al 60 per cento del contributo concesso in attuazione del relativo piano di riparto, approvato ai sensi dell'art. 6, comma 1;

b) a saldo, a stagione agonistica conclusa, previa presentazione di una relazione illustrante l'attività svolta, anche con riferimento al settore giovanile, e del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti organi societari, nonché di una dichiarazione rilasciata dalla FSN di appartenenza, attestante l'avvenuto completamento del campionato cui la società ha preso parte.

3. Alla liquidazione del saldo, l'importo residuo da erogare è ridotto dell'80 per cento nel caso in cui gli atleti componenti l'organico della squadra e residenti in Valle d'Aosta non abbiano disputato almeno un terzo delle partite del campionato cui la società ha preso parte.

4. Qualora la società beneficiaria del contributo non svolga almeno la metà del campionato, non si procede alla liquidazione del saldo, fatto comunque salvo l'obbligo della restituzione delle somme già percepite a titolo di acconto in relazione alla parte di campionato non disputata.

Art. 8.

Contributi speciali

1. Per contributi speciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si intendono le provvidenze specificamente destinate:

a) alle spese di investimento in attrezzature necessarie alla pratica sportiva, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione delle attrezzature individuali, e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento;

b) alla partecipazione dei tecnici ad iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione, organizzate dalle FSN o dal CONI fino ad un massimo del 50 per cento della spesa relativa alle quote di iscrizione, di viaggio e di soggiorno, percentuale elevabile fino ad un massimo del 75 per cento se le iniziative sono finalizzate alla formazione educativa ai fini della promozione della salute e della prevenzione del doping;

c) all'acquisto di automezzi nuovi o a chilometri zero, aventi un minimo di nove posti, destinati al trasporto di atleti o al trasporto combinato di atleti e merci, nella percentuale massima del 5 per cento della spesa sostenuta.

2. Nel caso di acquisto di automezzi specificatamente adattati per il trasporto di atleti diversamente abili, la percentuale massima di cui al comma 1, lettera c), è elevata al 20 per cento.

3. Ogni società può presentare annualmente domanda per un solo contributo di cui al comma 1, lettera c).

4. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.

5. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, sentito il comitato ristretto di cui all'art. 18. Spetta alla medesima deliberazione indicare le caratteristiche dei vincoli sui beni acquistati con i contributi di cui al presente articolo, nel limite del triennio e con i conseguenti meccanismi di restituzione del contributo.

Sezione II

SPORT INVERNALI

Art. 9.

Contributi all'ASIVA

1. La Regione riconosce all'ASIVA un ruolo fondamentale nella gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività svolta dagli sci club operanti nella regione, nonché di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l'insegnamento dello sci.

2. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza, anche sotto il profilo turistico-promozionale e di diffusione dell'immagine, dello sviluppo degli sport invernali, la Regione interviene a sostegno dell'ASIVA mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statuari.

Art. 10.

Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 9, comma 2, è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

2. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una rela-

zione illustrante l'attività sportiva programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono in particolare evidenziate le spese riferite:

a) all'organizzazione, alla gestione allo svolgimento dell'attività agonistica delle rappresentative regionali delle diverse discipline degli sport invernali;

b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici;

c) all'assistenza tecnica e al sostegno economico a favore degli sci club della Valle d'Aosta regolarmente affiliati per l'attività dagli stessi svolta;

d) alla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;

e) all'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva;

f) al concorso nella realizzazione o all'attuazione di iniziative finalizzate all'avviamento dei giovani agli sport invernali e alla valorizzazione di quelli più promettenti.

3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

Sezione III

SPORT TRADIZIONALI REGIONALI

Art. 11.

Interventi a favore degli sport tradizionali regionali

1. Al fine di valorizzare e di salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni sportive popolari, la Regione concede contributi forfettari alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan e alla Federachon di sport de noutra tera, di cui alla legge regionale n. 53/1981, in misura comunque non superiore al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo di ciascuno degli enti beneficiari, relativo all'anno cui si riferisce il contributo e approvato dai competenti organi statutari.

2. I contributi sono concessi alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan sulla base di uno specifico piano di riparto predisposto dalla struttura competente, su proposta della Federachon di sport de noutra tera.

3. Una somma, pari ad un massimo del 15 per cento, da dedursi dallo stanziamento annuale di cui all'art. 12, comma 2, è destinata alla Federachon di sport de noutra tera.

Art. 12.

Presentazione delle domande, concessione e liquidazione dei contributi

1. Le domande sono presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno e sono corredate di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

Sezione IV

AVMAP E SCUOLA REGIONALE DI PARACADUTISMO

Art. 13.

Contributi all'AVMAP

1. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza dello sviluppo delle manifestazioni di corsa in montagna definite martse à pià, anche sotto il profilo turistico-promozionale e del rispetto dell'ambiente, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo del bilancio dell'AVMAP, relativo all'anno cui si riferisce il contributo.

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti «degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziati le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e alla svolgimento delle prove agonistiche di martse à pià in Valle d'Aosta.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

Art. 14.

Contributi alla Scuola regionale di paracadutismo

1. In considerazione della riconosciuta importanza dello sviluppo dell'attività sportiva del paracadutismo di montagna e di tutte le attività ad essa collegate, anche sotto il profilo turistico-promozionale, la Regione interviene a sostegno della Scuola regionale di paracadutismo mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo del bilancio della scuola stessa, relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività della scuola.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

Capo III

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 15.

Istituzione e composizione

1. È istituita, presso la struttura competente, la consulta regionale per lo sport, di seguito denominata consulta.

2. La consulta è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e dura in carica per il quadriennio olimpico estivo.

3. Fanno parte della consulta:

a) l'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

b) un dirigente sanitario medico appartenente all'area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina dello sport, individuata dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;

c) un dirigente competente in materia di politiche sociali, individuato dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;

d) il presidente del comitato regionale del CONI;

e) il sovrintendente agli studi;

f) i responsabili regionali delle FSN;

g) un rappresentante del CAI Valle d'Aosta;

h) un rappresentante della Federachon di sport de noutra tera, di cui alla legge regionale n. 53/1981;

i) un rappresentante dell'AVMAP e un rappresentante della scuola regionale di paracadutismo;

j) responsabili regionali degli EPS, riconosciuti dal CONI;

k) un rappresentante dell'Associazione delle società sportive della Valle d'Aosta (ASSVA);

l) il dirigente della struttura competente;

m) un rappresentante degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal consiglio permanente degli enti locali.

4. In caso di assenza o di impedimento, i componenti della consulta possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante in loro vece.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente.

6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente della consulta.

7. La consulta, ove opportuno, invita alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.

8. I componenti della consulta decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati; essi rimangono tuttavia in carica fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.

9. La partecipazione dei componenti ai lavori della consulta e del comitato ristretto di cui all'art. 18 non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.

Art. 16.

F u n z i o n i

1. La consulta:

a) formula proposte ed elabora pareri in materia di politica dello sport;

b) formula proposte in merito ai sostegni necessari per agevolare la pratica sportiva dei diversamente abili, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli impianti sportivi;

c) esprime parere in merito alla fissazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto di cui all'art. 6, comma 2;

d) approva le proposte dei piani di riparto di cui all'art. 6, comma 1, da sottoporre all'esame della giunta regionale;

e) designa i componenti del comitato ristretto di cui all'art. 18, in rappresentanza degli organismi di cui all'art. 15, comma 3, lettere f) e j);

f) esprime parere in merito alle caratteristiche dei vivai giovanili, di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 17.

Convocazione e funzionamento

1. La consulta è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, recanti l'ordine del giorno e inviati almeno cinque giorni prima della riunione.

3. Le sedute della consulta sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Delle sedute e delle deliberazioni è redatto processo verbale a cura del segretario.

5. La consulta può adottare un proprio regolamento di funzionamento da approvarsi con deliberazione della giunta regionale.

Art. 18.

Comitato ristretto

1. Il comitato ristretto è composto dall'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente, dal dirigente della struttura competente, dal presidente del comitato regionale del CONI, da due rappresentanti delle FSN, da un rappresentante dell'ASIVA, da un rappresentante degli EPS, o loro delegati.

2. Il comitato ristretto è costituito con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e resta in carica fino alla scadenza della consulta.

3. I componenti del comitato ristretto decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati.

4. Il comitato ristretto provvede:

a) all'esame preliminare degli argomenti la sottoporre all'approvazione della consulta;

b) all'elaborazione delle proposte dei piani di riparto di cui all'art. 6, comma 1;

c) ad esprimere parere sulle domande per l'ottenimento dei contributi speciali di cui all'art. 8;

d) ad effettuare, su richiesta della consulta, indagini e studi su specifici argomenti afferenti il settore sportivo;

e) a formulare parere in merito ai livelli tecnici delle attività agonistiche di rilievo nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

f) a formulare parere in merito al livello tecnico-agonistico delle richieste di sponsorizzazione di cui al capo IV;

g) a proporre verifiche aggiuntive, mirate o a campione, sulla documentazione presentata a supporto delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).

5. Le riunioni del comitato ristretto sono convocate dal presidente e sono valide con la partecipazione di almeno quattro componenti. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Capo IV

SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Art. 19.

F i n a l i t à

1. La Regione riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine della Valle d'Aosta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione attua specifiche azioni di sponsorizzazione riferite ad atleti e sportivi valdostani praticanti le rispettive discipline sportive ai più alti livelli tecnico-agonistici.

Art. 20

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito con:

a) atleti residenti in Valle d'Aosta tesserati ad una FSN;

b) atleti residenti in Valle, d'Aosta praticanti un'attività sportiva non rientrante in una FSN.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione.

Art. 21.

Determinazione degli interventi

1. L'entità delle sponsorizzazioni è determinata dalla giunta regionale, entro i limiti massimi dalla medesima definiti, sulla base di criteri correlati all'efficacia promozionale dell'intervento, nonché del livello tecnico agonistico dell'atleta richiedente come definito ai sensi dell'art. 20, comma 2.

2. Le somme riconosciute a titolo di sponsorizzazione si intendono comprensive degli oneri fiscali.

Art. 22.

Contratto di sponsorizzazione

1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito mediante la stipulazione di un contratto, conforme allo schema-tipo approvato con deliberazione della giunta regionale, oltre che alle determinazioni assunte con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, sottoscritto dal dirigente della struttura competente e dal soggetto sponsorizzato o dall'eventuale soggetto, procuratore o società, cui il soggetto sponsorizzato abbia conferito procura per la gestione della propria immagine, ovvero dal diverso soggetto al quale i regolamenti federali conferiscono il potere di stipulare contratti di sponsorizzazione personale.

2. La sponsorizzazione ha durata massima di un anno, è rinnovabile, ha carattere esclusivamente individuale ed è attuata in accordo con la federazione nazionale di appartenenza, qualora esistente, e in armonia con quanto stabilito dai regolamenti federali vigenti in materia a livello nazionale ed internazionale.

3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzare, a fini pubblicitari, l'immagine sportiva del soggetto sponsorizzato mediante l'apposizione di scritte o marchi distintivi sul copricapo o sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico quali, in particolare, interviste, conferenze stampa e premiazioni.

4. Con il contratto di sponsorizzazione l'atleta assume altresì l'impegno a garantire la propria presenza, compatibilmente con gli impegni agonistici federali, in occasioni ed eventi pubblici concordati con la Regione.

Art. 23.

Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

1. Ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione i soggetti interessati presentano una domanda alla struttura competente, corredata di:

a) documentazione comprovante il possesso di uno dei livelli tecnico-agonistici definiti ai sensi dell'art. 20, comma 2;

b) idonea documentazione attestante l'assenza di impedimenti alla stipulazione del contratto e alla veicolazione dell'immagine dello sponsor in conformità a quanto previsto dall'art. 22, commi 3 e 4;

c) calendario degli eventi agonistici programmati nel periodo di durata del contratto, corredato, per gli atleti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del visto rilasciato dal competente organo della FSN.

2. Le domande di sponsorizzazione sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre, relativamente agli atleti praticanti le discipline invernali, ed entro il 31 marzo, relativamente agli atleti praticanti le altre discipline sportive.

3. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle richieste ed elabora, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

Art. 24.

Liquidazione

1. La liquidazione, della sponsorizzazione è effettuata in un'unica soluzione alla scadenza del contratto e su presentazione di:

a) dichiarazione del soggetto sponsorizzato attestante l'effettuazione delle attività di cui all'art. 23, comma 1, lettera c), con

indicazione dei risultati conseguiti; per gli atleti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), la dichiarazione è vistata dalla FSN di appartenenza;

b) fattura o nota corrispondente all'importo definito contrattualmente;

c) documentazione fotografica relativa alle modalità di esposizione di scritte o di marchi distintivi della Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3.

2. Qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad uno o più eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c), la liquidazione delle somme stabilite nel contratto sono ridotte in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato.

Capo V

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SPEDIZIONI EXTRA EUROPEE

Art. 25.

Finalità

1. La Regione riconosce nell'organizzazione delle manifestazioni sportive di particolare rilievo sotto il profilo tecnico, con valenza turistico-promozionale, e nelle spedizioni di alto livello tecnico, con particolare riferimento a quelle alpinistiche, realizzate in continenti extra europei da guide alpine valdostane o da sportivi affermati, uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell'immagine della Valle d'Aosta in ambito nazionale o internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta, finalizzati al sostegno dell'organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi in ambito regionale, e di spedizioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 26.

Determinazione dei contributi

1. Le percentuali massime d'intervento sono calcolate sul totale delle spese, ritenute ammissibili, inerenti all'organizzazione e all'effettuazione della manifestazione o della spedizione.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua le spese ammissibili a contributo.

3. L'entità dei contributi è fissata nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

4. Nel caso di manifestazioni sportive d'interesse internazionale, incluse nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva, la percentuale massima di intervento può essere elevata fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili.

Art. 27.

Presentazione delle domande

1. Per l'ottenimento dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente apposita domanda corredata di:

a) relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione o spedizione;

b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate;

c) eventuale documentazione comprovante l'inclusione della manifestazione nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva internazionale.

2. Le domande devono essere presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

a) 1° ottobre, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 aprile successivi;

b) 1° marzo, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto successivi;

c) 1° luglio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre successivi.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le domande presentate oltre i termini indicati, ma comunque prima della data di effettuazione dell'iniziativa, possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano a manifestazioni o spedizioni alle quali la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, riconosca un particolare rilievo turistico-promozionale.

Art. 28.

Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale, in considerazione del rilievo tecnico e turistico-promozionale della manifestazione.

2. La concessione del contributo conferisce alla Regione il diritto di apporre, a cura e spese dell'ente organizzatore, il proprio marchio e logotipo su tutto il materiale prodotto in funzione della promozione della manifestazione o della spedizione, in conformità alle indicazioni fornite dalla struttura competente.

Art. 29.

Liquidazione

1. I contributi sono liquidati a manifestazione o spedizione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.

2. La liquidazione dei contributi può avvenire anche mediante l'erogazione di acconto e prima della conclusione della manifestazione o spedizione in caso di particolare necessità, evidenziata all'atto della presentazione della domanda dall'ente o dall'organismo richiedente, previa presentazione di giustificativi di spesa, nel rispetto della percentuale del contributo concesso.

3. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili intestati all'ente o all'organismo beneficiario del contributo, e di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri comunque rilasciati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

4. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

5. I contributi sono liquidati previa verifica della puntuale osservanza dell'adempimento di cui all'art. 28, comma 2.

6. Il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e delle entrate regolarmente documentate.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 30.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, ad eccezione dell'art. 40;

b) gli articoli 15 e 16 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

Art. 31.

Disposizioni transitorie

1. Alle domande presentate ai sensi della legge regionale n. 3/1998 continuano ad applicarsi le disposizioni della medesima legge.

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 3, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 2.173.632,50 per l'anno 2004 e in annui euro 2.310.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12, (Interventi promozionali per il turismo) per le finalità di cui agli articoli 9 e 19;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08, (Attività culturali - promozione culturale sportiva e sociale) per le finalità di cui agli articoli 3, comma 1 e 25.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo:

a) degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12 al capitolo 64150 per l'anno 2004 per euro 73.632,50 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per euro 210.000 e ai capitoli 64460 per annui euro 400.000;

b) degli stanziamenti annui iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08 ai capitoli: n. 64321 per euro 650.000, n. 66500 per euro 580.000, n. 66501 per euro 90.000, n. 66502 per euro 139.000 e n. 66503 per euro 250.000.

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare; con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° aprile 2004

PERRIN

04R0343

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2004, n. 4.

Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modifiche alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Valle d'Aosta n. 19 dell'11 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità e oggetto*

1. La Regione, allo scopo di garantire la diffusione e la pratica delle attività legate alla frequentazione degli ambienti montani e alla percorrenza dei sentieri pedestri, promuove l'attuazione di iniziative volte allo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico attraverso la valorizzazione di rifugi e bivacchi, presidi della montagna e tradizionali luoghi di accoglienza dei suoi frequentatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino, nonché la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti di cui agli articoli 2 e 6, operanti, sul territorio regionale nel settore del turismo alpinistico ed escursionistico.

*Capo II***INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI
E POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)***Sezione I***RIFUGI ALPINI E BIVACCHI****Art. 2.***Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 i proprietari delle strutture destinate a rifugio o bivacco; nel caso di strutture di nuova realizzazione, le agevolazioni possono essere concesse ai proprietari dei terreni o ad altri soggetti che realizzino gli interventi previa autorizzazione dei proprietari o di chi abbia la disponibilità dei terreni stessi.

2. Limitatamente alle spese di cui all'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di rifugi alpini.

Art. 3.*Iniziative agevolabili*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 le seguenti strutture:

a) i rifugi posti sopra i 2.500 metri sul livello del mare (s.l.m.), raggiungibili esclusivamente con mulattiere, sentieri, morene e ghiacciai;

b) i rifugi posti sopra i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune;

c) i rifugi posti sotto i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili con mulattiere, sentieri, morene, strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune;

d) i rifugi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c);

e) i bivacchi fissi non custoditi posti ad una quota superiore ai 2.000 metri s.l.m.

2. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'art. 4 le seguenti iniziative:

a) realizzazione di nuove strutture;

b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti;

c) realizzazione, sostituzione o manutenzione straordinaria, di teleferiche, di centraline idroelettriche, di impianti solari, eolici o di gruppi elettrogeni o di cogenerazione, utili alla produzione di energia funzionale all'utilizzo della struttura;

d) divallamento di rifiuti e di acque reflue.

3. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi il trasporto, anche mediante elicottero, dei materiali ed impianti tecnici;

b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b);

c) acquisto di nuovi arredi;

d) acquisto dell'attrezzatura di soccorso indicata negli elenchi redatti dal soccorso alpino valdostano;

e) impiego dell'elicottero per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue;

f) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite complessivo del dieci per cento dell'importo previsto per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

Art. 4.*Contributi in conto capitale*

1. Per le spese di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) ed f), le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:

a) per le strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), 70 per cento della spesa ammissibile;

b) per le strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), 50 per cento della spesa ammissibile;

c) per le strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) ed d), 40 per cento della spesa ammissibile.

2. I limiti massimi di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:

a) per le spese di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b): € 1.000.000;

b) per le spese di cui all'art. 3, comma 3, lettera c): € 150.000.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. Limitatamente alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), alle quali sia stata riconosciuta, con deliberazione della giunta regionale, una particolare ed effettiva importanza strategica dal punto di vista escursionistico o sci-alpinistico, sulla base di criteri approvati dalla giunta medesima, i limiti percentuali massimi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono maggiorati rispettivamente di dieci e di venti punti.

5. Per le spese di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del settanta per cento della spesa ammissibile.

6. Per le spese di cui all'art. 3, comma 3, lettera e), le agevolazioni sono concesse mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile, secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione, che stabilisce altresì le modalità di effettuazione delle ope-

razioni di divallamento, nonché sulla base di un valore convenzionale relativo al minuto di volo di elicottero, stabilito secondo appositi parametri di calcolo approvati dalla medesima giunta.

7. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

8. Nel caso di realizzazione di nuove strutture o di ampliamento di strutture già esistenti, la concessione delle agevolazioni è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario dell'agevolazione di concedere alla Regione un diritto di prelazione in caso di alienazione dell'immobile, da trascrivere, a cura e a spese del beneficiario, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio. Le condizioni e le modalità di esercizio della prelazione sono definite nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, tenuto conto dell'ammontare del contributo concesso per l'iniziativa agevolata. Nel caso di strutture appartenenti a sezioni del Club alpino italiano (C.A.I.), la Regione può esercitare il proprio diritto di prelazione nel solo caso in cui la prelazione non sia stata esercitata da altra sezione del C.A.I. con le modalità indicate nei rispettivi statuti.

Art. 5.

Requisiti delle strutture di nuova realizzazione

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4, le strutture di cui all'art. 3, comma 1, che siano di nuova realizzazione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) essere poste a supporto di un itinerario regolarmente classificato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di sentieri, oppure svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per gli itinerari alpinistici o sci-alpinistici, risultante da una dettagliata relazione illustrativa delle opportunità alpinistiche offerte dalla zona in cui la struttura è situata;

b) essere poste ad una quota di almeno 500 metri più elevata oppure ad una distanza, misurata in proiezione orizzontale, di almeno 3.000 metri dalla più prossima strada aperta al pubblico transito o dalla stazione di un impianto funiviario in esercizio pubblico, assunto come riferimento per il calcolo della distanza il punto più vicino, su base planimetrica, alla struttura oggetto dell'iniziativa;

c) limitatamente alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), essere situate a non meno di 400 metri di dislivello di percorrenza, intendendo come tale la differenza di quota che occorre coprire per raggiungere la struttura oggetto dell'iniziativa, o di 3.500 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura già esistente e regolarmente funzionante;

d) limitatamente alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), essere situate a non meno di 300 metri di dislivello di percorrenza, o di 2.000 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura o da un rifugio già esistente e regolarmente funzionante;

e) limitatamente alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), disporre di almeno trenta posti letto, oltre ad un ricovero d'emergenza con almeno sei posti letto, a beneficio delle persone in difficoltà anche nei periodi di chiusura;

f) limitatamente alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), disporre di almeno sei posti letto e di un servizio igienico che risponda alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

g) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'art. 9 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. La giunta regionale può stabilire con propria deliberazione, adottata sulla base di appositi criteri definiti dalla medesima giunta, che il requisito di cui al comma 1, lettera c), non trovi applicazione nel caso di rifugi posti al servizio di itinerari alpinistici o sci-alpinistici di particolare interesse non adeguatamente serviti da altri rifugi.

Sezione II

POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

Art. 6.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 8 i proprietari degli immobili da destinare o destinati a posti tappa escursionistici (dortoirs) di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/1996.

2. Limitatamente alle spese di cui all'art. 7, comma 2, lettere c) e d), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 8, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di dortoirs.

Art. 7.

Iniziative agevolabili

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'art. 8 le seguenti iniziative:

a) realizzazione di nuove strutture;

b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi il trasporto e gli impianti tecnici;

b) acquisto di aree, di fabbricati o porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 1;

c) acquisto di nuovi arredi;

d) acquisto di materiali di soccorso;

e) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite complessivo del dieci per cento dell'importo previsto per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese, si riferiscono.

Art. 8.

Contributi in conto capitale

1. Per le spese di cui all'art. 7, comma 2, le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile.

2. Il limite massimo di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni è di € 250.000, al netto degli oneri fiscali.

3. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Art. 9.

Requisiti delle strutture di nuova realizzazione

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 8, i dortoirs che siano di nuova realizzazione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) essere posti a supporto di un itinerario regolarmente classificato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di sentieri;

b) essere situati a non meno di 3.560 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura già esistente e regolarmente funzionante;

c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'art. 12 della legge regionale n. 11/1996, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

*Sezione III*DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 10.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture alpinistiche ed escursionistiche, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte all'istruttoria di cui all'art. 11.

2. Le domande per la concessione delle agevolazioni sono presentate entro il 15 marzo di ogni anno; la struttura competente provvede a formare apposita graduatoria delle stesse, secondo criteri di priorità approvati dalla giunta regionale con propria deliberazione. La deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La graduatoria di cui al comma 2, è formata entro il 31 maggio successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è approvata con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 11.

Istruttoria

1. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'iniziativa cui la domanda per la concessione delle agevolazioni si riferisce, anche in rapporto all'effettivo interesse turistico-commerciale, nonché alla pertinenza e alla compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa da finanziare.

2. Nell'ambito dell'istruttoria, limitatamente alle domande di agevolazione concernenti le strutture di nuova realizzazione, la struttura competente richiede all'unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), al comune territorialmente competente e all'associazione di categoria individuata ai sensi dell'art. 25 motivato parere sull'effettivo interesse delle strutture stesse sotto il profilo escursionistico, alpinistico o sci-alpinistico.

Art. 12.

Concessione e revoca delle agevolazioni

1. La concessione delle agevolazioni, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'art. 17 sono disposti con deliberazione della giunta regionale.

2. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 13.

Cumulabilità

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili sino ad un massimo del novanta per cento con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

Il richiedente l'agevolazione è tenuto a dichiarare di aver beneficiato, di aver richiesto di beneficiare o che intende richiedere di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 14.

Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente sezione è demandata alla giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Sezione IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15.

Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni

1. Le agevolazioni relative alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera b), e 7, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di venti anni dalla concessione della precedente agevolazione.

2. Per le strutture di cui all'art. 3, comma 1, per le quali non sia assicurata una custodia continuativa, i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti ad effettuare adeguate verifiche dello stato di manutenzione delle strutture, nonché della qualità e della quantità dell'equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti che possano comprometterne la funzionalità, nonché curando la periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti accumulatisi.

3. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione:

a) trenta anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettere a) e b); e 7, comma 2, lettere a) e b);

b) dieci anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c), e 7, comma 2, lettera c);

c) cinque anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 7, comma 2, lettera d).

4. Il vincolo sugli immobili di cui al comma 3 è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

5. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, intenda alienare o cedere i beni agevolati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.

6. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni agevolati è concessa con deliberazione della giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'agevolazione deve provvedere a restituire l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

7. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'agevolazione, tenuto conto del periodo effettivo di utilizzo del bene, in misura comunque non inferiore al trenta per cento dell'ammontare del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 6.

8. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

Art. 16.

Vigilanza

1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sui programmi e sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, nonché di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

Art. 17.

Revoca

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:

- a) non adempia agli obblighi di cui all'art. 15, commi 2 e 3;
- b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti le opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o effettui dette opere in difformità dalle concessioni medesime;
- c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettere b), c) e d) e 7, comma 2, lettere b), c) e d), riguardanti l'acquisto di immobili e forniture, entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il predetto termine decorre dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia.

2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga a non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, con le modalità di cui all'art. 15, comma 6. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Art. 18.

Sanzioni

1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Capo III

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO

Art. 19.

Definizione

1. Per gestore di rifugio alpino si intende chi, per professione, assicura l'esercizio e la custodia delle strutture ricettive di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/1996.

Art. 20.

Esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco professionale regionale istituito presso la struttura competente.

Art. 21.

Abilitazione professionale

1. L'abilitazione per l'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino si consegue mediante la partecipazione a un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi della collaborazione di enti, pubblici o privati, operanti nel settore della formazione professionale. Il relativo bando è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;
- c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di ammissione al corso.

3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'ottanta per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

4. La giunta regionale con propria deliberazione, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'art. 25, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami, da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento.

5. Ai fini della partecipazione al corso di formazione e all'esame di cui al comma 1, è ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).

Art. 22.

Elenco professionale regionale

1. L'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia ai candidati risultati idonei agli esami finali l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale di cui al comma 2.

2. I soggetti che hanno conseguito l'attestato di abilitazione, per i quali sia accertata l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti in un apposito elenco professionale regionale, istituito presso la struttura competente; che ne cura la pubblicazione annuale, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno:

3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono riportati i dati di ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.

4. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

5. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.

Art. 23.

Cancellazione dall'elenco professionale regionale

1. La cancellazione dall'elenco professionale di cui all'art. 22 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;

b) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.

Art. 24.

Obbligo di aggiornamento

1. Ai fini dell'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2.

2. La giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento attuata mediante la partecipazione a corsi organizzati dalla struttura competente, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'art. 25.

3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

4. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 25.

Associazione di categoria

1. I pareri di cui agli articoli 11, comma 2, 21, comma 4, e 24, comma 2, sono espressi dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. È considerata maggiormente rappresentativa l'associazione di categoria individuata dalla giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti.

Art. 26.

Vigilanza e controlli

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo provvedono i comuni.

Art. 27.

Sanzioni

1. Chiunque eserciti le attività riservate alla figura professionale di gestore di rifugio alpino senza essere in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 21, comma 1, o senza essere iscritto nell'elenco professionale regionale di cui all'art. 22, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 1.500.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981.

Art. 28.

Modificazioni all'art. 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del gestore dei seguenti requisiti:

a) conseguimento dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in € 73.000 per l'anno 2004 ed in € 1.000.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 64915 (Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico), dello stesso obiettivo programmatico, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004-2006.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18 e 27 sono introitati al capitolo n. 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21:

a) le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 1;

b) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

c) le lettere h) ed i) del comma 2, nonché il comma 3 dell'art. 14;

d) il comma 2 dell'art. 15.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 21/1993 le parole «lettere c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».

3. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/1993 le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 31.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'art. 10, comma 2, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al medesimo articolo. La graduatoria è formata dalla struttura competente nel termine ulteriore di sessanta giorni.

2. Nella graduatoria di cui al comma 1 sono altresì inserite le domande di agevolazione presentate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 30 e per le quali non sia stato ancora adottato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcun provvedimento di concessione e di impegno di spesa.

3. Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 21/1993 continuano a trovare applicazione sino alla data di adozione della deliberazione di cui all'art. 21, comma 1.

4. L'idoneità conseguita ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1993 consente a chi non abbia già, alla data di cui al comma 3, ottenuto l'autorizzazione comunale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 11/1996 di richiedere il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al medesimo articolo, per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di cui al comma 3.

5. In ogni caso, entro tre anni dalla data di cui al comma 3, i gestori di rifugi alpini, ancorché in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1993, debbono conseguire l'abilitazione di cui all'art. 21, comma 1. L'idoneità conseguita ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1993 costituisce credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi e agli esami finalizzati al rilascio dell'abilitazione di cui all'art. 21, comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 aprile 2004

PERRIN

04R0284

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 marzo 2004, n. 3-13/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento» e successive modifiche e integrazioni).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 17/I-II del 27 aprile 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 657 del 19 marzo 2004 recante ad oggetto «Modificazioni del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento» e successive modifiche e integrazioni)»,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 1, le parole: «cavedano e cobite» sono sostituite dalle seguenti: «cavedano, cobite e barbo comune»;

b) nella lettera b) del comma 5, le parole: «non più di 5 ami» sono sostituite dalle seguenti: «non più di 6 ami».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Limiti di cattura*). — 1. Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare più di:

- a) 2 capi di Trota marmorata;
- b) 1 capo di Trota lacustre (limitatamente al fiume Sarca);
- c) 3 capi di Salmerino alpino;
- d) 3 capi di Temolo;
- e) 3 capi di Luccio;
- f) 50 capi di Pesce persico.

2. Per ogni giornata il pescatore non può comunque catturare più di sei Salmonidi.

Nell'allegato C sono indicati i periodi di divieto e le misure minime per la cattura.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 e 2 non trovano applicazione nelle zone aperte alla pesca a prelievo nullo e nelle zone a trofeo; nelle medesime zone non trova applicazione altresì quanto disposto dall'allegato C in ordine alla misura minima, fermi restando i periodi di divieto.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 22-sexies del decreto del Presidente della giunta provinciale del 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

1. All'art. 22-sexies del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg., la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) trota spp. n. 6 capi complessivi (di cui al massimo 1 trota lacustre)».

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato C del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

1. L'allegato C del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C

MISURE E DIVIETI

Specie	Periodo di divieto		Misura minima
	Acque stagnanti	Acque correnti	
Trota marmorata <i>Salmo (trutta) marmoratus</i> Cuv.	1.10 - 31.12	1.10 - 31.1	cm 35 cm 40 in Adige e Brenta
Trota Fario - <i>Salmo (trutta) trutta</i> L.	1.10 - 31.12	1.10 - 31.1	cm 20
Ibrido <i>Trota fario</i> × <i>trota marmorata</i>	1.10 - 31.12	1.10 - 31.1	cm 20 cm 40 in Adige
Trota lacustre <i>Salmo (trutta) trutta morpha lacustris</i> L.	1.10 - 31.12	1.10 - 31.1	cm 30 cm 35 in Sarca
Coregone (Lavarello-Bondella) <i>Coregonus</i> spp.	15.11 - 15.1	15.11 - 15.1	cm 30
Temolo <i>Thymallus thymallus</i> L.	1.3 - 30.4	1.3 - 30.4	cm 30 cm 35 in Adige
Salmerino alpino <i>Salvelinus alpinus</i> L.	1.10 - 31.12	1.10 - 31.12	cm 15
Carpa - <i>Cyprinus carpio</i> L.	1.6 - 30.6		cm 30
Tinca - <i>Tinca tinca</i> L.	1.6 - 30.6		cm 25
Barbo comune <i>Barbus plebeius</i> Bonap.			
Luccio - <i>Esox lucius</i> L.	1.3 - 30.4		cm 40
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i> L.			
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i> L.			cm 40
Pesce Persico - <i>Perca fluviatilis</i> L.	15.4 - 15.5		
Bottatrice - <i>Lota lota</i> L.			
Scardola <i>Scardinius erythrophthalmus</i> L.			
Alborella <i>Alburnus alburnus alborella</i> De Fil			
Sanguinerola <i>Phoxinus phoxinus</i> L.			
Scazzone - <i>Cottus gobio</i> L.			
Agone (Alosa - Cheppia) <i>Alosa fallax morpha lacustris</i> Lac.			
Savetta <i>Chondrostoma soetta</i> Bonap.			
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i> Bonap.			
Pigo <i>Rutilus pigus</i> Lac.			
Cobite comune - <i>Cobitis taenia</i> L.			
Lampreda padana <i>Letentheron zanandreae</i> Bloch.			
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i> Zerunian			
Gambero d'acqua dolce <i>Austropotamobius pallipes italicus</i>	1.4 - 30.6		cm 7

».

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato D del decreto
del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.*

1. L'allegato D del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO D

Nome volgare	Nome scientifico	Tempi di divieto	Lunghezze minime (cm.)
Carpione	<i>Salmo carpio</i>	15/11-31/01 20/06-20/08	30
Trota Fario	<i>Salmo (trutta) trutta</i>	15/10-15/01	30
Trota lacustre	<i>Salmo (trutta) trutta morpha lacustris</i>	15/10-15/01	35
Pesce Persico	<i>Perca fluviatilis</i>	15/04-15/05	18
Agone	<i>Alosa fallax morpho lacustris Lac.</i>	05/06 -10/06 01/07 - 06/07	15

».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2004
registro n. 1, foglio n. 3

04R0283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 maggio 2004, n. 4-14/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 22/I-II del 1° giugno 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m., recante l'approvazione del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

Visto l'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002);

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 21 ottobre 2003, n. 30-151/Leg., recante «Modificazioni al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 946 di data 30 aprile 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47, il calendario previsto dal comma 3 può essere ridefinito in coerenza con la scadenza del 30 aprile 2005 stabilita dalla predetta norma statale, anche con riferimento alle domande di autorizzazione degli impianti esistenti già presentate fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del nuovo calendario come ridefinito ai sensi del presente comma.

3-ter. In relazione a quanto stabilito dal comma 3-bis, con riferimento alle domande di autorizzazione già presentate prima della data di entrata in vigore del presente comma, il termine di centocinquanta giorni previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 372 del 1999 per la conclusione del procedimento decorre dalle date rideterminate dal nuovo calendario; in tal caso per le stesse domande si dà comunicazione della nuova decorrenza del termine e restano validi gli adempimenti indicati all'art. 4, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 372 del 1999.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In relazione alla complessità del procedimento di autorizzazione integrata ambientale e alla molteplicità delle materie da essa considerate, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può, in presenza di motivate esigenze istruttorie, richiedere, anche più volte, al proponente informazioni e integrazioni alla domanda presentata, con gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 1992».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

1. Il comma 5 dell'art. 17 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 15 relativamente agli impianti esistenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni rilasciate entro la data del 19 giugno 2002, in applicazione dell'art. 96, commi 2-bis e 2-ter, del testo unico restano valide fino alla loro scadenza, ove prevista, e comunque non oltre la data del 19 giugno 2005 e sono rinnovabili. A tal fine, gli enti, i soggetti o le strutture interessati presentano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente apposita domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno novanta giorni prima della relativa scadenza.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

04R0315

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 9.

Modifica di confine tra i comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, in provincia di Bologna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 64 del 25 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il confine tra i comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, su proposta dei consiglieri comunali interessati e sentite le popolazioni interessate, è modificato secondo le linee risultanti dall'allegata planimetria che, delimitando il nuovo confine catastale, indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento da un comune all'altro.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la provincia di Bologna è delegata a regolare, con propri atti e nel rispetto dei criteri e principi enunciati dall'art. 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e fusioni di comuni), i rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2004

VASCO ERRANI

04R0361

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2004, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37

1. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, inserito con l'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, è così sostituito:

«I membri delle commissioni possono usufruire dell'automezzo, a titolo gratuito, per le attività istituzionali delle commissioni, previa decisione delle medesime; hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio nel caso di missioni necessarie allo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive disposte dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 marzo 2004

MARTINI

04R0271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 24 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 12 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità) così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004, n. 2;

Visto l'art. 10 della legge regionale n. 45/2003 che prevede l'adozione del regolamento di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 2 marzo 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 45/2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento in attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità) disciplina quanto previsto all'art. 10 della citata legge.

Art. 2.

Requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada del vino.

1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:

a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino iscritte all'albo delle denominazioni di origine di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine);

b) almeno un quarto delle aziende produttrici di vino iscritte all'albo di cui alla lettera a) unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);

c) almeno cinquantacinque aziende produttrici di vino iscritte all'albo di cui alla lettera a), nel caso in cui gli iscritti all'albo siano pari o superiori alle duecentoventi unità, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.

2. Nel caso in cui una strada del vino attraversi un territorio ove siano presenti più denominazioni di origine, le quote minime di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono essere rispettate con riferimento alle singole denominazioni.

3. Nel caso in cui una strada del vino attraversi un territorio ove una denominazione di origine è articolata in sottozona, ai sensi di quanto stabilito all'art. 4, comma 3, della legge n. 164/1992, le quote minime di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono essere rispettate con riferimento alle singole sottozone.

Art. 3.

Requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dell'olio extravergine di oliva o di una strada degli altri prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP).

1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:

a) almeno un terzo delle aziende aderenti al sistema di controllo, del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada, con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo autorizzato, che non siano comunque inferiori a venti produttori;

b) almeno un quarto delle aziende aderenti al sistema di controllo del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada, con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo, che non siano comunque inferiori a dieci produttori, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA;

c) almeno cinquantacinque aziende produttrici del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo, nel caso in cui gli aderenti al sistema di controllo siano pari o superiori alle duecentoventi unità, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.

2. Nel caso in cui una strada valorizzi più di un prodotto DOP o IGP, le quote minime di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere rispettate con riferimento ai singoli prodotti DOP o IGP.

Art. 4.

Requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti tradizionali.

1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:

a) almeno venti aziende per ogni singolo prodotto inserito nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

b) almeno dieci aziende per ogni singolo prodotto inserito nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, unitamente ad uno o più comuni o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.

Art. 5.

Requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti di agricoltura biologica

1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:

a) almeno sessanta aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici tenuto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione agricolo forestale (ARSIA);

b) almeno trenta aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici tenuto dall'ARSIA, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.

Art. 6.

Requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti «Agriqualità».

1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:

a) almeno un terzo delle aziende iscritte nell'elenco regionale dei concessionari del marchio, tenuto dall'ARSIA;

b) almeno un quarto delle aziende iscritte nell'elenco regionale dei concessionari del marchio tenuto dall'ARSIA, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.

2. Possono partecipare al comitato promotore aziende non agricole concessionarie del marchio «Agriqualità». In tal caso al comitato devono partecipare anche le aziende di produzione primaria che hanno con le stesse accordi di coltivazione, allevamento o vendita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Art. 7.

Integrazione delle strade del vino esistenti

1. L'integrazione delle strade del vino esistenti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 45/2003 comporta la modifica, in conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 2 a 6, della composizione dei comitati responsabili esistenti, denominati, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 45/2003, comitati di gestione.

Art. 8.

Standards minimi di qualità delle aziende agricole e delle aziende non agricole di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento dei prodotti agricoli.

1. Le aziende agricole e le aziende non agricole di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento di prodotti agricoli presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono produrre, lavorare o trasformare almeno uno dei prodotti valorizzati dalla strada e impegnarsi a:

a) organizzare visite guidate tramite l'allestimento di percorsi informativi dotati di cartelli esplicativi riguardanti i prodotti valorizzati dalla strada, i metodi di produzione, l'ambiente e il territorio della strada;

b) dare informazioni sui prodotti e sui processi di trasformazione caratterizzanti l'attività dell'azienda e a diffondere materiale tecnico-informativo sulle offerte enogastronomiche, ambientali e culturali della strada;

c) installare apposita segnaletica all'ingresso dell'azienda contenente l'indicazione di adesione alla strada e la denominazione dell'azienda;

d) comunicare al pubblico gli orari e i giorni di apertura e gli orari e i giorni in cui si effettuano le visite guidate.

Art. 9.

Standards minimi di qualità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche

1. Le aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:

a) presentare ed organizzare degustazioni e assaggi utilizzando i propri prodotti aziendali e i prodotti valorizzati dalla strada;

b) diffondere materiale tecnico-informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada e ad organizzare visite guidate ai luoghi di produzione dei prodotti valorizzati dalla strada;

c) installare apposita segnaletica all'ingresso dell'azienda contenente l'indicazione della strada e la denominazione dell'azienda;

d) comunicare al pubblico gli orari e i giorni di apertura e gli orari e i giorni in cui si effettuano le visite;

e) presentare un menù con tutti i prodotti valorizzati dalla strada ed almeno due piatti di cucina locale, nel caso in cui l'azienda svolga attività di somministrazione pasti.

Art. 10.

Standards minimi di qualità delle enoteche e degli esercizi commerciali

1. Le enoteche e gli esercizi commerciali presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono vendere almeno uno dei prodotti valorizzati dalla strada e impegnarsi a:

a) organizzare corsi ovvero degustazioni ed assaggi dei prodotti valorizzati dalla strada;

b) diffondere materiale tecnico-informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.

Art. 11.

Standards minimi di qualità degli esercizi autorizzati alla ristorazione e delle imprese turistico-ricettive

1. Gli esercizi autorizzati alla ristorazione e le imprese turistico-ricettive presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:

a) presentare un menù con tutti i prodotti valorizzati dalla strada ed almeno due piatti di cucina locale;

b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.

Art. 12.

Standards minimi di qualità delle imprese artigiane

1. Le imprese artigiane presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono svolgere una attività connessa ai prodotti valorizzati dalla strada e impegnarsi ad esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sui processi di lavorazione dei prodotti valorizzati dalla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.

Art. 13.

Standards minimi di qualità delle associazioni e dei consorzi di tutela

1. Le associazioni e i consorzi di tutela presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.

Art. 14.

Standards minimi di qualità dell'attività degli enti locali

1. Gli enti locali che hanno il loro territorio interessato anche parzialmente dall'itinerario della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:

a) svolgere un'attività di comunicazione e promozione della strada;

b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.

Art. 15.

Immagine coordinata delle strade

1. L'immagine coordinata della strada si realizza mediante l'installazione lungo il percorso della strada di apposita segnaletica.

2. La segnaletica, approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale, può essere identificata ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h) ovvero dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 16.

Standards minimi di qualità della strada

1. L'itinerario di una strada comprende anche percorsi riservati alla viabilità non motorizzata, quali strade campestri, percorsi pedonali o ciclabili, ippovie.

Art. 17.

Standards minimi di qualità del centro di informazione

1. Il centro di informazione della strada può essere ubicato:

a) nel territorio della strada in locali di immediato accesso stradale o pedonale, tale da essere facilmente riconosciuto e fruibile;

b) al di fuori del territorio della strada in centri di elevata affluenza turistica. In tal caso il centro può essere realizzato e gestito da più strade.

2. Il centro di informazione predispone il materiale informativo della strada e delle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali del territorio della strada.

3. Il centro di informazione dispone di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di una altra lingua straniera, a svolgere attività di informazione.

4. Il centro di informazione è aperto al pubblico per almeno ventiquattro ore settimanali, di cui almeno sei ore comprese tra il sabato e la domenica.

Art. 18.

Standards minimi di qualità del centro espositivo e di documentazione

1. Il centro espositivo e di documentazione:

a) è ubicato nel territorio della strada ed in locali facilmente riconosciuti e fruibili;

b) è dotato di oggetti e di materiali aventi carattere di unicità nell'ambito dei prodotti valorizzati dalla strada ed in generale legati alla civiltà contadina e dispone di un'adeguata raccolta di documenti finalizzati alla conoscenza, valorizzazione e comunicazione degli aspetti culturali, storici ed ambientali del territorio rurale di riferimento;

c) dispone di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di una altra lingua straniera, a svolgere attività di informazione;

d) è aperto al pubblico per almeno venti ore settimanali, di cui almeno sei ore comprese tra il sabato e la domenica;

e) è attrezzato in modo da garantire la corretta conservazione, esposizione e sicurezza dei beni, tramite idonee soluzioni museografiche, e provvede all'inventariazione e catalogazione dei beni con riferimento alla normativa vigente.

2. Nel caso in cui il centro espositivo e di documentazione sia gestito da un soggetto diverso dal comitato di gestione, è necessario che il centro espositivo e di documentazione collabori con il comitato di gestione della strada per la realizzazione di materiale divulgativo e tecnico-informativo finalizzati alla valorizzazione della strada e del territorio rurale interessato.

3. Il centro espositivo e di documentazione promuove iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali del mondo rurale e mantiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture e istituzioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 19.

Standards minimi di qualità degli spazi espositivi e di degustazione

1. Gli spazi espositivi e di degustazione sono finalizzati a valorizzare esclusivamente i prodotti della strada e possono essere localizzati all'interno del centro di informazione o del centro espositivo e di documentazione, ovvero in altra idonea struttura collocata nel territorio della strada, ed in locali tali da essere facilmente riconosciuti e fruibili.

2. Gli spazi espositivi e di degustazione sono arredati in modo da consentire la corretta presentazione, degustazione e assaggi dei prodotti valorizzati nonché la divulgazione del materiale tecnico-informativo che illustra i prodotti esposti ed offerti in degustazione ed il territorio valorizzato dalla strada.

3. Il personale utilizzato negli spazi espositivi e di degustazione deve essere adeguatamente preparato ed avere conoscenza almeno della lingua inglese e di una altra lingua straniera.

4. All'interno degli spazi espositivi e di degustazione si devono organizzare annualmente non meno di sei degustazioni guidate da personale competente in materia.

5. Gli spazi espositivi e di degustazione sono dotati di un locale di servizio attrezzato per la necessaria conservazione dei prodotti enogastronomici.

Art. 20.

Tipologie e caratteristiche dell'attività di comunicazione

1. L'attività di comunicazione comprende tutte le azioni finalizzate a far conoscere i prodotti valorizzati dalla strada insieme alle risorse ambientali culturali e sociali del territorio della strada.

2. L'attività di comunicazione, in particolare, è finalizzata alla realizzazione e alla diffusione di materiale tecnico-informativo, sia cartaceo che telematico.

3. L'attività di comunicazione può essere svolta dal comitato di gestione ovvero da organismi legalmente rappresentanti di associazioni di strade che perseguono lo scopo di promuovere e valorizzare l'insieme delle strade della Toscana ed il relativo territorio.

Art. 21.

Caratteristiche degli interventi per la realizzazione della sagra annuale della strada

1. Gli interventi per la realizzazione della sagra annuale della strada devono:

- a) essere finalizzati a valorizzare i prodotti della strada e più in generale il patrimonio enogastronomico del territorio interessato;
- b) coinvolgere il più alto numero dei soggetti aderenti alla strada;
- c) essere organizzati nel territorio del comune che meglio rappresenta la realtà produttiva, ovvero ogni anno in comuni diversi al fine di coinvolgere nell'azione di promozione tutto il territorio della strada;
- d) essere compresi in un programma di attività.

Art. 22.

Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della strada

1. La domanda di riconoscimento è presentata dal comitato promotore alla competente struttura della giunta regionale.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) la cartografia in scala non inferiore ad 1:10.000 che individua il percorso della strada e del territorio ad essa afferente;
- b) il disciplinare di cui all'art. 24 del presente regolamento;
- c) apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del comitato promotore dalla quale risulti il rispetto dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2003;
- d) l'elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;
- e) copia delle deliberazioni degli enti pubblici che vogliono aderire al comitato promotore;
- f) la bozza del logo della strada.

3. Il comitato di gestione entro venti giorni dalla sua costituzione invia alla competente struttura della giunta regionale l'atto costitutivo della strada, con l'indicazione della sede sociale e del legale rappresentante.

Art. 23.

Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento sono presentate secondo le modalità previste dagli appositi bandi.

Art. 24.

Disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada

1. Il disciplinare per la realizzazione della strada, adottato dal comitato di gestione, prevede:

- a) la descrizione dei prodotti della strada;
- b) l'impegno del comitato di gestione a fare rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualità di cui al presente regolamento;
- c) l'obbligo dei soggetti aderenti di segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti ai turisti e ai dati aziendali;
- d) l'obbligo dei soggetti aderenti di comunicare, ogni anno, alla scadenza fissata dal comitato di gestione, le variazioni relative ai dati concernenti la propria attività turistica, ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, per le degustazioni e per i menù tipici, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti;
- e) il funzionamento del centro di informazione e del centro espositivo e di documentazione;
- f) le modalità di gestione degli spazi espositivi e di degustazione;
- g) le forme di utilizzazione del logo della strada e per la ?????? della realizzazione del materiale promozionale relativo alla strada da parte dei singoli aderenti.

Art. 25.

Associazione di strade

1. Ai fini dell'associazione delle strade di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 45/2003 è richiesto un numero minimo di adesioni superiore al 50 per cento delle strade riconosciute dalla Regione Toscana.

Art. 26.

Revoca del riconoscimento della strada

1. La giunta regionale revoca il riconoscimento della strada nei seguenti casi:

- a) il comitato promotore non si trasforma in comitato di gestione entro un anno dal riconoscimento della strada;
- b) il comitato di gestione non rispetta il disciplinare della strada;
- c) il comitato di gestione non valorizza e non promuove i prodotti della strada.

Art. 27.

Revoca dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 45/2003 la competente struttura della giunta regionale procede alla revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancata presentazione della relazione annuale;
- b) nel caso in cui la relazione risulti incompleta rispetto agli interventi finanziati;
- c) nel caso in cui i finanziamenti non sono stati utilizzati per gli interventi per i quali sono stati concessi;
- d) nel caso di mancato rispetto dei tempi per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
- e) nel caso di intervenute modifiche al progetto senza l'autorizzazione preventiva della competente struttura della giunta regionale;
- f) nel caso di non rispetto degli impegni assunti;
- g) nel caso in cui i centri di informazione, i centri espositivi e di documentazione e gli spazi espositivi e di degustazione non assicurino l'orario minimo di apertura ovvero non utilizzino personale adeguatamente preparato, almeno per tre anni dalla concessione del contributo.

2. Negli appositi bandi sono specificati i casi e le modalità di revoca totale o parziale.

Art. 28.

Relazioni sulle attività del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla competente struttura della giunta regionale una relazione programmatica sulle attività da svolgere nel corso dell'anno corredata dall'elenco dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. La relazione è, inoltre, corredata dalla indicazione dei componenti degli organi del comitato di gestione qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla composizione originaria o alla precedente relazione.

2. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni anno, alla competente struttura della giunta regionale una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte nel corso dell'anno precedente, evidenziando in particolare i dati relativi all'attività di comunicazione e agli interventi per la realizzazione della sagra annuale.

Art. 29.

Abrogazioni.

1. Il regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 agosto 1996, n. 96 «Disciplina delle strade del vino in Toscana») è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 2004

MARTINI

04R0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2004, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 24 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

Visto il regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), modificato dal regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5, e dal proprio decreto 11 luglio 2002, n. 26/R;

Preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003, nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarità della potestà regolamentare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell'approvazione di questi ultimi, perduri la riserva di competenza a favore del Consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 2 marzo 2004 con la quale è stata approvata la proposta di regolamento «Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)» redatta come testo coordinato del regol. reg. n. 4/1999, del regol. reg. n. 5/2000 e del decreto del Presidente della giunta regionale 26/R/2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), il presente regolamento stabilisce gli indirizzi di programmazione commerciale della rete distributiva e le norme concernenti le autorizzazioni per le grandi e le medie strutture di vendita.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, ferme restando le definizioni e le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si intendono:

- a) per decreto, il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b) per direttive, le direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999;

c) per medie strutture di vendita, le strutture commerciali come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto, fatta eccezione per i bacini omogenei di utenza:

- n. 1 Lunigiana;
- n. 2 Massa Carrara;
- n. 3 Valle del Serchio:
 - n. 3.1 Garfagnana;
 - n. 3.2 Media Valle;
- n. 4 Versilia;
- n. 5 Area lucchese;
- n. 6 Val di Nievole;
- n. 7 Area pistoiese:
 - n. 7.1 Quadrante montano;
- n. 9 Area fiorentina:
 - n. 9.1 Quadrante Mugello;
 - n. 9.2 Quadrante Val di Sieve;
 - n. 9.4 Quadrante Chianti;
 - n. 9.5 Quadrante Valdarno Superiore Nord;
- n. 10 Circondario di Empoli:
 - n. 10.1 Quadrante Empolese;
 - n. 10.2 Quadrante Valdesano;
- n. 11 Valdarno Inferiore;
- n. 12 Val d'Era;
- n. 15 Val di Cecina:
 - n. 15.1 Quadrante costiero;
 - n. 15.2 Quadrante interno;
- n. 16 Val di Cornia;
- n. 17 Arcipelago;
- n. 18 Colline metallifere;
- n. 19 Alta Val d'Elsa;
- n. 20 Area urbana senese;
- n. 21 Crete senesi - Val d'Arbia;
- n. 22 Val di Merse;
- n. 23 Chianti;
- n. 24 Valdarno Superiore sud;
- n. 25 Casentino;
- n. 26 Alta Val Tiberina;
- n. 27 Area Aretina;
- n. 28 Val di Chiana aretina;
- n. 29 Val di Chiana senese;
- n. 30 Amiata - Val d'Orcia;
- n. 31 Amiata Grossetano;
- n. 32 Area Grossetana;
- n. 33 Albegna-Fiora:
 - n. 33.1 Quadrante Costa d'Argento;
 - n. 33.2 Quadrante Colline Interne

come individuati all'art. 3 e definiti nell'allegato A, dove, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto, le superfici di vendita sono le seguenti: superiore a 150 metri quadrati fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 metri quadrati fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) per grandi strutture di vendita di tipologia «A», gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999. Tali strutture, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 20 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l'inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;

e) per grandi strutture di vendita di tipologia «B», gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati. Tali strutture, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 10 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l'inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;

f) per grandi strutture di vendita di tipologia «C», gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e con superficie di vendita compresa tra 2.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; nei bacini omogenei di utenza già richiamati alla lettera c), gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 1.500 metri quadrati e 5.000 metri quadrati;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per aree commerciali integrate, le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. A tali aree, ai fini del presente regolamento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste, per le grandi strutture di vendita definite dal presente articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate;

i) per reimpiego del personale, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del decreto, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato e determinato, già operanti presso gli esercizi commerciali interessati, nell'anno precedente alla presentazione della domanda;

l) per domande concorrenti, le domande, trasmesse dal comune complete di documentazione, che siano state registrate al protocollo della Regione nei medesimi intervalli di trenta giorni, che vengono calcolati a decorrere dalla registrazione della prima domanda pervenuta successivamente al 6 agosto 2002;

m) per centro storico, l'area classificata dallo strumento urbanistico comunale come zona «A» ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale vigente.

Art. 3.

Individuazione dei bacini omogenei di utenza e delle aree commerciali metropolitane

1. Ai fini del presente regolamento, le aree sovracomunali configurabili come bacini omogenei di utenza sono individuate nell'allegato A.

2. Per aree commerciali metropolitane si intendono le seguenti:

a) area commerciale metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia comprendente i comuni, di cui all'allegato A, inseriti nel sistema urbano fiorentino - sottosistema centrale, nel sistema urbano pratese, nel sistema urbano metropolitano dell'area pistoiese;

b) area commerciale metropolitana di Livorno-Pisa, comprendente i comuni, di cui all'allegato A, inseriti nel sistema area livornese e nel sistema area pisana.

3. Ai fini di una programmazione commerciale orientata al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi:

a) comuni di classe «A», sono i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

b) comuni di classe «B», sono i comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 50.000 abitanti;

c) comuni di classe «C», sono i comuni con popolazione compresa fra i 3.000 e i 10.000 abitanti;

d) comuni di classe «D», sono i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Art. 4.

Adempimenti dei comuni

1. I comuni provvedono, qualora ne sia ravvisata l'esigenza, al fine di perseguire le finalità del presente regolamento, alla definizione e attuazione di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all'art. 8, nonché alla individuazione ed alla regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici, oppure nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 7.

2. I comuni, prima dell'adozione degli atti relativi agli adempimenti previsti dal presente articolo, sono tenuti alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle camere di commercio.

Art. 5.

Cooperazione intercomunale e tavoli di concertazione

1. Allo scopo di favorire una equilibrata evoluzione delle attività commerciali nelle aree metropolitane e nei bacini di utenza di cui all'allegato A, i comuni, in cooperazione tra loro, svolgono ricognizioni ed analisi sull'assetto e sulle prospettive del sistema distributivo con particolare riferimento ad eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di grandi strutture di vendita. Tali ricognizioni ed analisi vengono effettuate, sulla base di modalità definite dalla competente struttura della giunta regionale, in preparazione delle fasi pianificatorie e programmatiche urbanistico-commerciali d'area anche ai fini del piano strutturale di cui all'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 57, e del piano territoriale di coordinamento, di cui all'art. 16 della legge regionale n. 5/1995, modificato dall'art. 4 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 96. Svolte le suddette attività, i comuni consultano le parti economiche e sociali interessate, si raccordano con le province ed elaborano rapporti sullo stato attuale e sulle dinamiche evolutive del sistema distributivo dell'ambito interessato. Tali rapporti vengono raccolti presso l'osservatorio regionale sul commercio ed esaminati dalla commissione di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 28/1999, modificato dall'art. 13 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10. I rapporti possono ricomprendere anche intese ed accordi, definiti tra i comuni, per realizzare azioni e programmi intercomunali prioritariamente finalizzati ad obiettivi di equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e forme di vendita nonché di qualificazione delle attività commerciali, con particolare riguardo alla tutela attiva dei centri storici ed al recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. A fronte di domanda di apertura di una nuova grande struttura di vendita, allo scopo di favorire processi di qualificazione della stessa e per il migliore inserimento nei contesti socio economici interessati, il comune attiva tavoli di concertazione istituzionale e sociale a livello territoriale. Tali iniziative di concertazione vengono promosse e coordinate dal sindaco del comune che riceve la domanda di insediamento e sono finalizzate a individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti sia al modello organizzativo della struttura di vendita, con particolare riguardo agli aspetti indicati all'art. 12, comma 3, lettera e), sia alla valutazione degli impatti d'ambito anche sovracomunale, sia alla realizzazione degli interventi conseguenti nonché alla tutela attiva delle piccole imprese commerciali. Ai tavoli prendono parte il sindaco del comune procedente, il presidente della provincia e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, delle organizzazioni dei consumatori e delle camere di commercio. Quando la nuova grande struttura di vendita produce impatti sovracomunali, alla concertazione partecipano anche i sindaci dei comuni contermini e i presidenti delle province competenti per territorio. La concertazione si conclude con la redazione di conseguenti decisioni e verbali, che vengono allegati alla documentazione di cui all'art. 12, comma 6.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE
DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Art. 6.

Protocollo Vetrina Toscana

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per attivare processi di rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo prioritariamente nei contesti urbani, rurali e montani e nei comprensori turistici interessati da fenomeni di stagnazione o recessione, la Regione promuove l'integrazione delle politiche dei soggetti pubblici e delle imprese al fine di rendere maggiormente competitiva l'offerta di servizi in aree-sistema identificabili anche come aree turistiche-prodotto.

2. La Regione, d'intesa con gli enti locali, le camere di commercio e le associazioni di categoria del commercio e del turismo nonché con le associazioni dei produttori, dei consumatori e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i contenuti e le modalità organizzative del protocollo denominato «Vetrina Toscana».

3. Tale protocollo individua gli impegni dei soggetti pubblici e privati aderenti per la creazione di una rete di esercizi di vicinato in grado di qualificare l'offerta di servizi commerciali e turistici, ivi compresa sia l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro sia il rispetto delle norme previdenziali. In tale contesto la Regione garantisce la necessaria unitarietà di immagine e, nel contempo, un sistema integrato di interventi mirati a valorizzare le particolarità e peculiarità dell'offerta di produzioni locali o tipiche toscane, sia nel settore agro-alimentare che artigianale, puntando ad offrire alle imprese agricole, artigianali e alla piccola e media industria una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di tipicità regionale.

4. La Regione, attraverso gli strumenti di incentivazione a favore delle imprese commerciali previsti dalla vigente normativa, sostiene gli investimenti delle piccole imprese del commercio che si impegnino al rispetto del protocollo Vetrina Toscana e realizza interventi promo-pubblicitari.

5. La Regione affida ai centri di assistenza tecnica autorizzati ai sensi dell'art. 24, l'attività di informazione del protocollo Vetrina Toscana e il controllo del rispetto delle condizioni previste dal protocollo stesso.

Art. 7.

Programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici

1. I comuni hanno la facoltà di approvare programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione dei centri storici al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente di interesse storico e nel contempo garantire alla popolazione residente e ai turisti i migliori servizi commerciali coordinati con quelli di interesse pubblico.

2. I programmi di cui al comma 1 interessano in tutto o in parte l'area del centro storico, nonché aree di interesse storico, archeologico o ambientale. I programmi prevedono interventi di razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata in termini di traffico veicolare, pedonale e della mobilità in genere, nonché di parcheggi, servizi, illuminazione e arredo urbano.

3. I programmi possono contenere disposizioni in merito:

a) a specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari dell'area, ivi comprese disposizioni in ordine alla vendita di prodotti oggettivamente incompatibili rispetto alla caratterizzazione dell'area e alla sua funzione;

b) alle procedure per la valutazione dell'impatto urbanistico ambientale ai fini della localizzazione e dell'apertura degli esercizi di vendita, rispetto agli interventi previsti dai programmi stessi rendendo comunque possibile l'insediamento anche di medie strutture di vendita in aree integrate con gli esercizi di vicinato e con gli esercizi di attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 8.

Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva

1. Al fine di promuovere la modernizzazione e valorizzazione della rete distributiva, di armonizzare le attività commerciali con l'erogazione dei servizi pubblici, di migliorare la capacità d'attrazione dell'area interessata e la sua accessibilità, di consentire un livello qualificato di animazione, in particolare nei centri urbani, i comuni possono realizzare programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva nel cui ambito possono essere ricondotti i programmi di cui all'art. 7.

2. I programmi individuano gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi pubblici complementari alla rete distributiva dell'area. In particolare prevedono la realizzazione di parcheggi, di arredo urbano, l'attivazione o modifica di servizi urbani, l'attuazione di azioni di promozione, il riuso di edifici esistenti per l'insediamento di nuove attività.

3. I programmi possono altresì disporre la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato.

4. Per sostenere l'attuazione dei suddetti programmi la Regione prevede interventi finanziari a favore degli enti locali.

5. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, altri servizi di interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune, il quale può prevedere anche forme di sostegno a favore di tali esercizi.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 9.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), l'estensione o il cambiamento di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, nel rispetto dell'art. 8 del decreto e secondo i criteri e le procedure adottati dal comune, anche in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 3.

2. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

3. In aggiunta a quelle previste dall'art. 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita, concorrenti nelle aree di cui all'art. 8, comma 3 in base ai criteri dettati dal comune, viene tenuto conto, in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:

- a) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
- b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
- c) numero di occupati;
- d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

4. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 3 è data priorità ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), modificato dall'art. 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 29, alle domande corredate dal migliore bilancio rifiuti.

5. Il comune rilascia contestualmente l'autorizzazione e la concessione edilizia per le medie strutture di vendita.

Art. 10.

Condizioni e fattori di priorità per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni:

- a) rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive;
- b) compatibilità con gli strumenti urbanistico-commerciali comunali;
- c) compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), di cui all'allegato B;
- d) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia «A» e «B», rispondenza al sistema dei servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è localizzato l'intervento, con particolare riferimento alla frequenza del servizio in relazione agli orari di attività dell'esercizio; i servizi di trasporto possono essere assicurati, in tutto o in parte, da soggetti privati purché risultino coerenti con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico. Il comune può altresì verificare tali condizioni in relazione al vigente piano di indirizzo e regolazione degli orari adottato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città) nonché agli indirizzi di programmazione delle province in materia di trasporto pubblico locale;
- e) avvenuto svolgimento delle attività di concertazione di cui all'art. 5, comma 2.

2. Nel caso in cui l'area dove viene proposta la localizzazione della struttura non disponga già delle infrastrutture comunque previste dallo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema di convenzione tra comune e titolare della struttura per la realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve prevedere l'accettazione da parte del titolare della condizione dell'apertura dell'esercizio contestualmente alla piena funzionalità delle infrastrutture.

3. In aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita concorrenti all'interno della stessa area di programma, costituiscono fattori di priorità, nell'ordine:

- a) l'inserimento della struttura commerciale nell'ambito di piani di riqualificazione urbana e/o di riutilizzo di aree dismesse;
- b) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
- c) il numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
- d) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura;
- e) gli elementi di qualità e di prestazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera e);
- f) il numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, residenti e occupati nei comuni del bacino omogeneo di utenza di riferimento, nonché titolari di esercizi commerciali (localizzati nello stesso bacino omogeneo) e/o loro coadiuvanti, sia come dipendenti di altre attività economiche interessate da crisi aziendali;
- g) il numero totale di occupati in rapporto alla superficie di vendita richiesta;
- h) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- i) l'impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali siglati e alla realizzazione di un accordo sindacale di secondo livello finalizzato ad evitare situazioni di concorrenza anomale.

4. All'interno di ciascuno dei fattori di cui al comma 3 c'è data priorità ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 25/1998 alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti.

Art. 11.

Superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture

1. Ai fini dell'articolazione della SVAG si fa riferimento alle tre aree vaste della Toscana, considerate come aree programma d'ambito territoriale così articolate:

a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Firenze, Prato e Pistoia;

b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

2. Nell'ambito della SVAG di cui all'allegato B, è stabilita una riserva del 40 per cento da destinarsi ad ampliamenti di grandi strutture già autorizzate, fino al limite del 30 per cento della superficie di vendita autorizzata.

3. Nel caso di apertura di una grande struttura di vendita per ampliamento, anche con contestuale trasferimento, di un unico esercizio esistente ed operante, già autorizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 426/1971, oppure ai sensi di previgenti normative se con superficie di vendita non inferiore a 1.000 metri quadrati, la verifica della SVAG di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), viene effettuata solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella già autorizzata, fermo restando il rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive in relazione all'intera grande struttura di vendita così realizzata.

4. Nel caso di trasferimento e ampliamento di grandi strutture di vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell'ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana, la verifica della SVAG di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), viene effettuata per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle grandi strutture di vendita già autorizzate.

5. Nel caso di grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale e già autorizzate ai sensi della legge regionale n. 28/1999, da ultimo modificata dalla legge regionale 29 settembre 2003, n. 52, per la vendita di generi appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, per la variazione di settore merceologico nell'ambito del 30 per cento della superficie di vendita complessiva già autorizzata, si prescinde dalla verifica della SVAG di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), a condizione che la struttura di vendita interessata non richieda altri ampliamenti di superficie di vendita o variazioni di settore merceologico fino al 31 dicembre 2004.

6. Nell'ambito dello stesso comune, è dovuta l'autorizzazione all'ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi esistenti ed operanti, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, a condizione che la superficie ampliata non superi la somma delle superfici accorpate, per la parte di superficie di vendita effettivamente autorizzata per le ex tabelle merceologiche I, Ia, II, VI, VIII e IX. Si prescinde dalla verifica di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) se non per l'eventuale quota di superficie ulteriore rispetto a quella già autorizzata per le tabelle suddette. Le superfici vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare in base al contenuto delle tabelle e, in caso di esercizi misti, per i quali non sia possibile identificare con precisione il dimensionamento di ciascun settore merceologico, il riparto fra settore alimentare e non alimentare viene stabilito nella misura del 50 per cento ciascuno. Il rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive è verificato in relazione all'ampliamento di superficie di vendita realizzato.

7. La condizione di cui al comma 6 comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o accorpati.

8. Qualora una grande struttura di vendita, autorizzata ai sensi della legge regionale n. 28/1999, cessi l'attività o riduca la superficie di vendita, totale o relativa ad un settore merceologico, la quota di superficie di vendita ridotta o cessata va ad incrementare la disponibilità di SVAG di cui all'allegato B, per l'area di programma cui appartiene la struttura commerciale.

9. La giunta regionale promuove monitoraggi sull'andamento dei dati relativi alla consistenza della rete distributiva, ai consumi e su altri elementi conoscitivi, anche scaturiti dai rapporti elaborati dai comuni ai sensi dell'art. 5, comma 1. In considerazione della dinamica economica e delle problematiche emerse da tali monitoraggi, previa

consultazione del tavolo settoriale di concertazione, delibera eventuali rimodulazioni delle superfici autorizzabili per grandi strutture, di cui all'allegato B, entro il 6 agosto 2004.

10. Per gli anni successivi al 2004, i criteri e le modalità di definizione della SVAG sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, previa consultazione del tavolo di concertazione settoriale.

Art. 12.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune competente per territorio contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Il competente ufficio comunale trasmette per conoscenza copia della domanda senza gli allegati di cui al comma 3 alla Regione e alla provincia.

2. Qualora la domanda abbia per oggetto l'estensione o la variazione di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, la stessa, priva degli allegati di cui al comma 3, lettere a) e c), è sottoposta al procedimento disciplinato nel presente articolo, nel rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive, calcolati sulla quota di superficie di vendita per la quale si richiede la variazione di settore merceologico.

3. La domanda contiene le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2 del decreto e ad essa deve essere allegata:

a) planimetria, in scala adeguata, ove già non allegata alla domanda di concessione edilizia, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) plattimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;

c) planimetria generale a scala 1/10.000 o 1/5.000 con l'ubicazione della struttura commerciale;

d) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1998;

e) relazione concernente elementi di qualità e di prestazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1) flussi veicolari, infrastrutture viarie e parcheggi;

2) caratteri architettonici e funzionali della struttura, compatibilità ambientali e idrogeologiche, risparmio energetico, emissioni inquinanti;

3) servizi per i consumatori, caratteri qualitativi della tipologia distributiva, rapporti tra struttura commerciale e operatori locali, con riferimento a profili di specializzazione, vendita di prodotti toscani, sistemi informativi per la promozione delle fruizioni delle risorse ambientali e turistiche del territorio;

4) spazi per la distribuzione di prodotti etnici, iniziative di commercio equo e solidale, criteri e certificazioni inerenti alla responsabilità etico-sociale relativa ai processi produttivi delle merci distribuite;

5) effetti occupazionali, certificazione di responsabilità sociale delle imprese secondo lo standard internazionale S.A. 8000 nonché rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavpro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.

4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di strutture di tipologia A e B, oltre agli allegati di cui al comma 3, il richiedente presenta al comune una proposta di interventi, definiti sulla base di apposito studio di impatto economico e commerciale, finalizzati ad armonizzare l'insediamento della grande struttura di vendita nel contesto socio-economico e ad individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti al modello organizzativo della struttura, con particolare riguardo agli aspetti di cui al comma 3, lettera e) ed a proposte di collaborazione col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali.

5. La completezza della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento comunale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro un termine fissato e comunque non superiore a trenta giorni. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione ed accettazione della medesima entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda da parte del comune.

6. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria, anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dall'amministrazione regionale e trasmette alla Regione e alla provincia competente per territorio la documentazione di cui al comma 3, le proposte di intervento di cui al comma 4, nonché le decisioni e i verbali di cui all'art. 5, comma 2. Al ricevimento della domanda trasmessa, completa della documentazione, il competente ufficio regionale provvede ad inserirla in un apposito elenco cronologico, ripartito per area di programma, ai fini della definizione dell'ordine cronologico di svolgimento delle conferenze di servizi e per quanto previsto dall'art. 10, comma 3. Successivamente, la Regione stabilisce, in accordo col comune, la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto, da tenersi nei successivi sessanta giorni. La conferenza di servizi è indetta dal comune, viene convocata presso la sede della Regione Toscana e deve concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione.

7. La conferenza di servizi di cui al comma 6 è preceduta da una conferenza di servizi interna degli uffici regionali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76. (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), mediante la quale si provvede all'esame congiunto della documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'espressione del parere regionale.

8. Alla conferenza di cui al comma 6 partecipano tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune, legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, a meno che la stessa non faccia pervenire all'amministrazione convocante il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di svolgimento della conferenza.

9. La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento competente ad emanare l'atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione.

10. Della data di convocazione della conferenza è data notizia, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana in cui si intende realizzare l'insediamento, per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 9, comma 4 del decreto; la comunicazione reca l'indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove è possibile prendere visione degli atti e delle modalità e dei tempi per l'eventuale consultazione degli stessi.

11. Le domande si intendono accolte qualora entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

12. Delle riunioni della conferenza vengono redatti appositi verbali, sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione, dando atto degli esiti della conferenza stessa.

13. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 11; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.

14. Alle situazioni non espressamente disciplinate si applica la legge regionale n. 76/1996, in quanto compatibile.

Art. 13.

Grandi strutture di vendita in ubicazioni già destinate ad attività di grande distribuzione

1. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di apertura di grandi strutture di vendita in ubicazioni già sedi di grandi strutture, come definite all'art. 2, dismesse per effetto di decadenza o revoca dell'autorizzazione (escluso il caso di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto) o cessazione dell'attività, la verifica di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) viene effettuata solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. A tale fine si provvede a verificare che la cessazione dell'attività, la dichiarazione di decadenza, la revoca dell'autorizzazione o la restituzione del titolo autorizzativo sia intervenuta nei cinque anni precedenti il 6 agosto 2002. Il comune territorialmente competente rilascia le certificazioni finalizzate all'applicazione del presente articolo.

Art. 14.

Norme per i centri commerciali

1. Le medie o le grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale sono soggette ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi secondo le norme del presente regolamento, qualora il comune non abbia disciplinato diversamente. L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzate le medie o grandi strutture presenti all'interno del centro, mentre agli esercizi di vicinato si applica il procedimento di cui all'art. 7 del decreto.

2. Il comune può coordinare eventuali istanze di soggetti economici e sociali interessati, al fine di favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale.

3. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.

4. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per i rapporti giuridici con i terzi.

5. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto, che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che deve essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall'art. 5 del decreto, non costituisce ipotesi di subingresso.

Art. 15.

Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio

1. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

Capo IV

INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E CITTÀ D'ARTE

Art. 16.

Procedure

1. I comuni interessati presentano alla giunta regionale la richiesta di inserimento nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi sulla base dei presupposti di cui al presente articolo.

2. Condizione per la presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco regionale di cui al comma 1, relativamente ai comuni ad economia prevalentemente turistica, è la sussistenza di almeno tre tra i parametri elencati nell'allegato C, di cui almeno uno relativo all'area dell'offerta, e uno relativo all'area della domanda ovvero,

relativamente alle città d'arte, la sussistenza di almeno un parametro appartenente a qualsiasi area e la presenza nel territorio comunale di almeno un sito di interesse artistico individuato con decreto dirigenziale n. 5709 del 14 agosto 1995 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al valore soglia riportato nell'allegato C. Relativamente ai parametri riferiti alla domanda turistica, è ammessa una tolleranza per difetto non superiore al 10 per cento rispetto al valore soglia riportato nell'allegato C.

3. Possono presentare la richiesta di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 anche i comuni capoluogo di provincia, limitatamente al loro centro storico e i comuni in possesso di almeno uno tra i parametri di cui all'allegato C qualora:

a) siano posti lungo la costa toscana limitatamente alle frazioni costiere;

b) siano classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane), modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37;

4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica, inoltrando alla giunta regionale adeguata documentazione attestante:

a) l'esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'art. 3 della legge regionale n. 38/1998;

b) l'esistenza di un accordo sottoscritto tra amministrazione comunale, associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori, finalizzato anche a definire i contenuti di cui al comma 6;

c) l'esistenza di un programma di sviluppo turistico finalizzato al potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva e dei servizi connessi.

5. La richiesta di inserimento può essere altresì avanzata da più comuni contigui o vicini, anche non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 ma interessati da flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali requisiti, i quali sottoscrivono accordi con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori. Tali accordi vengono definiti e formalizzati tra i partecipanti ad uno specifico incontro di concertazione convocato congiuntamente dai comuni interessati. Si intende acquisito l'assenso degli aventi diritto qualora, regolarmente convocati all'incontro di concertazione con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione, non abbiano partecipato alla stessa. Tale effetto non si produce qualora gli assenti facciano pervenire alle amministrazioni convocanti il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data dell'avvenuto incontro. Gli accordi, sono finalizzati a disciplinare, in relazione alle esigenze di sviluppo turistico, le deroghe di cui all'art. 12, comma 1 del decreto nei rispettivi territori per periodi temporali determinati, o indeterminati. Gli accordi, contengono intese riguardanti gli orari commerciali e il mercato del lavoro. I comuni sottoscrittori degli accordi per il periodo di validità degli stessi sono inseriti nell'elenco di cui al comma 1 e hanno priorità per l'attribuzione delle agevolazioni di cui all'art. 8.

6. Il comune, nella richiesta di cui al comma 1, individua zone del proprio territorio e periodi dell'anno per i quali si richiede il riconoscimento della prevalente economia turistica o della qualifica di città d'arte, verificando la presenza in tali aree di adeguate densità di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, funzionali alle esigenze della domanda turistica.

7. Per le città d'arte le zone nelle quali è possibile esercitare le facoltà di cui all'art. 12, comma 1 del decreto coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.

8. I comuni di cui ai commi 2 e 3, prima dell'inoltro della richiesta di inserimento nell'elenco regionale, promuovono gli accordi di cui all'art. 17 e definiscono con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori, i periodi e le zone di cui al comma 6. Dell'esito degli accordi eventualmente sottoscritti i comuni danno conto nella richiesta di inserimento nell'elenco. Qualora non sia stata oggetto di valutazione in sede di prima richiesta di

inserimento nell'elenco, la definizione dei periodi e delle zone di cui al comma 6 viene effettuata anche successivamente e viene recepita in sede di aggiornamento dell'elenco.

9. I comuni possono richiedere l'inserimento nell'elenco regionale in ogni tempo.

10. L'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte viene aggiornato semestralmente con decreto della competente struttura della giunta regionale. Lo stesso ufficio provvede all'aggiornamento biennale dei dati ufficiali, riferiti ai parametri di cui all'allegato C, relativi ai comuni toscani, che vengono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 17.

Promozione di accordi

1. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e di informazione e ai lavoratori dipendenti adeguate garanzie di accessibilità con mezzi pubblici alle sedi di lavoro e le necessarie turnazioni in occasione delle aperture domenicali e festive, i comuni inseriti in tutto o in parte nell'elenco regionale, promuovono la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori, anche in ordine all'esercizio delle funzioni comunali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 38/1998. Tali accordi possono prevedere la chiusura degli esercizi commerciali nelle festività del: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2 del decreto relativamente agli esercizi del settore alimentare.

Capo V

VENDITE STRAORDINARIE

Art. 18.

Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali

1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l'indicazione della durata della vendita.

Art. 19.

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.

2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a otto settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. È vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi;

a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;

b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;

c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;

d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'80 per cento degli arredi.

5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

6. Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al comune e previo perfezionamento della procedura di cui all'art. 7 del decreto o rilascio di nuova autorizzazione.

Art. 20.

Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.

2. I comuni, d'intesa con le camere di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono definire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate. Riguardo alla programmazione di tali periodi le camere di commercio garantiscono comportamenti omogenei per area provinciale o per gli ambiti sovracomunali di cui all'allegato A.

Art. 21.

Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.

2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.

3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al comune.

4. Le vendite promozionali di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, non possono essere effettuate per un periodo superiore a sei settimane consecutive. Decorso tale periodo, è necessario che intercorrano almeno sessanta giorni per poter effettuare una nuova vendita promozionale del medesimo prodotto.

Capo VI

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Art. 22.

Caratteristiche dei centri di assistenza tecnica

1. La Regione favorisce le iniziative finalizzate alla promozione dell'innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione. Per tali fini, ai sensi dell'art. 23 del decreto, autorizza l'attività di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio.

3. I centri devono fornire la copertura del servizio a livello provinciale attraverso almeno due sportelli informativi in ambito provinciale.

4. I centri svolgono le loro attività in favore di tutte le imprese dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.

Art. 23.

Attività dei centri di assistenza tecnica

1. I centri svolgono le seguenti attività:

a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;

b) formazione ed aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) organizzazione, formazione, promozione, certificazione e sviluppo del commercio elettronico;

d) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:

1) gestione economica e finanziaria di impresa;

2) accesso ai finanziamenti anche comunitari;

3) sicurezza e tutela dei consumatori;

4) tutela ambientale;

5) igiene e sicurezza sul lavoro;

6) prevenzione del fenomeno dell'usura;

7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

8) altre attività eventualmente previste dallo statuto.

Art. 24.

Autorizzazione e sostegno dei centri di assistenza tecnica

1. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale autorizza i centri sulla base di apposita domanda presentata dai soggetti interessati, attestante:

a) che la sede legale del centro sia localizzata nel territorio regionale;

b) l'adozione di statuto (allegato alla domanda) dal quale risulti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 22;

c) il numero degli sportelli operativi in ambito provinciale e la loro ubicazione;

d) il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più province, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

3. La Regione sostiene l'attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di finanziamenti alle imprese. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica per realizzare piani di intervento finalizzati a sviluppare processi di qualificazione della rete distributiva con particolare riguardo alla capacità competitiva dei piccoli operatori commerciali e dei contesti economici e territoriali interessati.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 25.

Norme finali e transitorie in materia di grandi strutture di vendita

1. Nel caso di insediamento di grandi strutture di vendita previsto da accordi di pianificazione definiti all'interno di accordi di programma di cui alla legge regionale n. 76/1996, già ratificati e approvati con decreto del Presidente della giunta regionale alla data del 6 agosto 2002, è ammessa la deroga alla verifica di compatibilità della superficie autorizzabile per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).

2. Si applicano le norme vigenti al momento della presentazione della domanda:

a) alle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita già presentate alla data del 6 agosto 2002;

b) alle iniziative per le quali, alla data del 6 agosto 2002, sia stato adottato l'accordo di pianificazione previsto all'art. 5, comma 2 del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114») e sia stata presentata la relativa domanda di autorizzazione;

c) alle iniziative per la realizzazione di grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale di cui all'art. 10, comma 9 del regolamento regionale n. 4/1999, modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5, per le quali, entro il 6 agosto 2002, il comune abbia adottato specifici atti di pianificazione urbanistica e sia stata presentata la relativa domanda di autorizzazione.

Art. 26.

Norme finali in materia di programmi per la tutela delle aree vulnerabili

1. I programmi comunali per la tutela delle aree vulnerabili adottati entro il 6 agosto 2002 conservano efficacia fino al termine stabilito dal comune.

Art. 27.

Norme finali in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi

1. Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad uno stesso soggetto ai sensi delle previgenti normative, la cui superficie di vendita complessiva configuri una media o grande struttura di vendita, il comune provvede direttamente a ritirare le autorizzazioni esistenti, rilasciando contestualmente un unico titolo autorizzativo, relativo alla superficie di vendita complessiva operante.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 2004

MARTINI

04R0274

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2004, n. 18.

Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 31 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di sedi regionali

1. Per l'acquisto e la valorizzazione degli immobili posti in Firenze, via di Novoli n. 26 (Palazzi «A» e «B» del Centro direzionale) e per l'acquisto di parte dell'immobile sede del Consiglio regionale, posto in Firenze, via Cavour n. 2, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell'esercizio 2004, ulteriore indebitamento rispetto alle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 59 (Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006) per l'importo massimo di euro 83 milioni 812 mila.

2. L'ulteriore indebitamento di cui al comma 1, rientrante nel limite massimo previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è assunto od emesso ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo, da estinguersi in un periodo non superiore a trenta anni e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2005.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono allocate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2004 e pluriennale 2004-2006, per l'entrata, nella unità previsionale di base (UPB) n. 511 «Entrate derivanti da mutui ed altre forme di indebitamento (annualità 2004) per euro 83 milioni 812 mila e, per la spesa, nella UPB n. 734 «Patrimonio - spese di investimento» (annualità 2004) per euro 77 milioni 812 mila e nella UPB n. 713 «Funzionamento della struttura regionale - spese di investimento» (annualità 2004) per euro 6 milioni.

2. L'onere derivante dall'indebitamento di cui al comma 1, è quantificato in:

euro 1 milione 90 mila, quale preammortamento relativo all'esercizio 2004;

euro 4 milioni 666 mila, quale rata annua di ammortamento gravante sugli esercizi 2005 e successivi.

3. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento delle operazioni di indebitamento di cui all'art. 1, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali.

4. Agli oneri di preammortamento relativi all'esercizio 2004, viene fatto fronte come segue:

a) mediante gli introiti, da allocare nella UPB n. 312 «Entrate relative a rendite patrimoniali e proventi del demanio» (annualità 2004), derivanti dai canoni di affitto relativi ai locali siti nell'immobile di via Cavour n. 2 ed attualmente locati per un valore stimato di euro 234 mila al netto di oneri fiscali;

b) mediante riduzione, dallo stanziamento attualmente allocato nella UPB n. 134 «Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti» (annualità 2004), della somma di euro 856 mila, finalizzata alla copertura del canone di locazione dell'immobile posto in via Cavour n. 2.

5. Le somme di cui al comma 3, occorrenti per il pagamento degli oneri di preammortamento, sono allocate, per euro 1 milione 90 mila nella UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - spese correnti» (annualità 2004) del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

6. Agli oneri di ammortamento relativi agli esercizi 2005-2006 viene fatto fronte come segue:

a) mediante gli introiti, da allocare nella UPB n. 312 «Entrate relative a rendite patrimoniali e proventi del demanio» (annualità 2005-2006), derivanti dai canoni di affitto relativi ai locali siti nell'immobile di via Cavour n. 2, ed attualmente locati per un valore stimato di euro 281 mila annui;

b) mediante riduzione, dallo stanziamento attualmente allocato nella UPB n. 134 «Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti» (annualità 2005-2006), della somma di euro 1 milione 28 mila finalizzata alla copertura del canone annuo di locazione dell'immobile posto in via Cavour n. 2;

c) mediante riduzione, dallo stanziamento attualmente allocato nella UPB n. 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», (annualità 2005-2006) di euro 3 milioni 357 mila.

7. Le somme di cui al comma 5, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento 2005/2006, verranno rispettivamente allocate, per euro 2 milioni 930 mila nella UPB n. 732 «Oneri del ricorso al credito - spese correnti» (annualità 2005-2006) e per euro 1 milione 736 mila nella UPB n. 735 «Rimborso prestiti» (annualità 2005-2006) del bilancio pluriennale 2004-2006.

8. Le rate di ammortamento relative agli esercizi successivi al 2006, troveranno copertura nelle successive leggi di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 2004

MARTINI

04R0272

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2004, n. 9.

Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle copie residenti nella Regione Molise.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 9 del 30 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, nei limiti delle competenze assegnate, sostiene e fornisce assistenza alle coppie di coniugi con residenza nella Regione Molise, che intendono adottare un bambino straniero e residente all'estero.

2. L'assistenza ed il sostegno sono forniti nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale ed in conformità della «Convenzione per la protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», fatta all'Aja il 29 maggio 1993 e della legge 4 maggio 1993, n. 184: «Diritto del minore ad una famiglia», modificata dalle leggi 31 dicembre 1998, n. 476 e 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 2.

Assistenza regionale

1. La Regione Molise offre alle coppie di coniugi che dichiarano la propria disponibilità a un'adozione internazionale, forme di sostegno e assistenza.

2. L'assistenza viene garantita nella fase di preparazione all'adozione, per le procedure relative all'adozione in Italia e nel periodo post-adozione.

3. A tal fine la Regione, ai sensi del regolamento attuativo, di cui al successivo art. 8:

a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti e le adozioni;

b) predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;

c) promuove le attività di informazione e formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione come disposto dall'art. 29-bis, comma 4, lettere a) e b) della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d) organizza e promuove, in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184; corsi di preparazione e di aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione delle famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, con la possibilità di stipulare convenzioni con enti o associazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie;

e) stabilisce contatti e cura i rapporti, anche stipulando apposite convenzioni, con i centri di intermediazione nazionali ed esteri, gli organi giudiziari minorili, le organizzazioni e gli enti autorizzati che operano nel campo dell'adozione internazionale;

f) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo i principi e le finalità della legislazione vigente.

4. La Regione, previa convenzione da stipulare con la commissione nazionale per le adozioni internazionali, può svolgere i seguenti adempimenti amministrativi:

a) rilascio del certificato di conformità dell'adozione e dell'autorizzazione all'ingresso, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere i) ed b) della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) custodia degli atti e della informazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera e) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 3.

Ente pubblico autorizzato

1. Ai sensi dell'art. 39-bis, comma 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed in esito ai presupposti di cui all'art. 39-ter della citata legge, la Regione Molise può istituire, nei modi previsti dal regolamento attuativo, di cui al successivo art. 8, un servizio per l'adozione internazionale con i compiti, di cui all'art. 31, comma 3 della medesima legge.

Art. 4.

Gruppo di sostegno psicologico e sociale

1. Per consentire lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 29-bis, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e dell'art. 2, comma 3 della presente legge, è istituito nella misura prevista dal regolamento attuativo, di cui al successivo art. 8, un gruppo di sostegno psicologico e sociale composto da operatori degli enti locali singoli o associati, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e di centri privati convenzionati.

Art. 5.

Sostegno per le famiglie

1. La giunta regionale è autorizzata a sostenere, con adeguati mezzi finanziari, sulla base dei requisiti stabiliti da apposito regolamento attuativo, di cui al successivo art. 8, le famiglie che intendono adottare un minore, contribuendo alle spese necessarie per l'espletamento delle procedure di affidamento o adozione del minore.

Art. 6. <i>Sostegno dei centri di intermediazione autorizzati</i> 1. La giunta regionale è autorizzata, nei limiti e con le condizioni stabilite dal regolamento attuativo, di cui al successivo art. 8, a sostenere con adeguati mezzi finanziari i centri di intermediazione in possesso dell'autorizzazione della commissione nazionale per le adozioni internazionali per lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 31, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Art. 7. <i>Disposizioni finanziarie</i> 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge troveranno copertura finanziaria nella U.P.B. 451 «Interventi socio-assistenziali assistenza agli immigrati» a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.	Art. 8. <i>Regolamento di attuazione</i> 1. Entro novanta giorni, dalla data di pubblicazione della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale l'approvazione del regolamento di attuazione. Art. 9. <i>Pubblicazione</i> 1. La presente legge è pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 26 aprile 2004 IORIO 04R0357
---	--

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407032/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 8 1 4 *

€ **1,60**